



TERZA EDIZIONE

Salvatore Lombardo  
Giuseppe Mirabella

# le riserve nell'esecuzione dei lavori pubblici

Scheda sul sito >

## Principali riferimenti legislativi

- ~ Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
- ~ Regolamento del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
- ~ Testo unico sicurezza luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- ~ Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008)
- ~ Legge 12 luglio 2011, n. 106 (conversione decreto sviluppo D.L. 70/2011)
- ~ Legge 11 novembre 2011, n. 180 (tutela della libertà d'impresa)



Dario Flaccovio Editore

Nel CD allegato **modulistica e normativa**

Compatibile Windows 

Salvatore Lombardo   Giuseppe Mirabella

# **LE RISERVE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**



Dario Flaccovio Editore

Salvatore Lombardo Giuseppe Mirabella  
LE RISERVE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

ISBN 978-88-579-0112-1

© 2012 by Dario Flaccovio Editore s.r.l. – tel. 0916700686  
[www.darioflaccovio.it](http://www.darioflaccovio.it) [info@darioflaccovio.it](mailto:info@darioflaccovio.it)

Terza edizione: gennaio 2012

Lombardo, Salvatore <1962->

Le riserve nell'esecuzione dei lavori pubblici / Salvatore Lombardo, Giuseppe Mirabella. –  
3. ed. - Palermo : D. Flaccovio, 2012.

ISBN 978-88-579-0112-1

1. Contratti d'appalto.

346.45023 CDD-22

I. Mirabella, Giuseppe <1956->.

SBN Pal0239371

*CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"*

Stampa: Tipografia Priulla, Palermo, gennaio 2012

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

L'editore dichiara la propria disponibilità ad adempiere agli obblighi di legge nei confronti degli aventi diritto sulle opere riprodotte.

La fotocopiatura dei libri è un reato.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

## INDICE

### *Indice analitico*

#### *Introduzione*

*Tabelle di corrispondenza tra gli articoli delle diverse norme abrogate e quelle del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*

### **1. Le riserve, le domande e le contestazioni**

1.1. Generalità.....	pag.	1
1.2. Le riserve e le domande .....	»	3
1.2.1. Le differenze terminologiche .....	»	3
1.2.2. La modalità di formulazione delle domande .....	»	3
1.2.3. La tempestività della formulazione delle riserve .....	»	4
1.2.3.1. I fatti a effetto istantaneo.....	»	6
1.2.3.2. I fatti continuativi .....	»	7
1.2.4. L'aggiornamento degli importi delle riserve.....	»	8
1.2.4.1. Le deroghe .....	»	8
1.2.5. La decadenza delle riserve .....	»	9
1.2.5.1. L'omessa eccezione di decadenza da parte della stazione appaltante.....	»	11
1.2.6. La rinuncia alle riserve.....	»	11
1.3. Gli atti idonei per l'iscrizione delle riserve .....	»	11
1.3.1. Le regole generali.....	»	11
1.3.2. L'efficacia delle riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità .....	»	13
1.3.3. Gli ordini di servizio .....	»	13
1.3.4. L'effetto dell'iscrizione delle riserve sul libretto delle misure e sulle liste settimanali .....	»	13
1.4. Le contestazioni e le relative procedure di soluzione.....	»	14
1.4.1. Generalità .....	»	14
1.4.2. Le contestazioni inerenti agli aspetti tecnici.....	»	14
1.4.3. Le contestazioni riguardanti i fatti .....	»	15
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI.....	»	15
<b>MODELLI</b>		
rss 1.1 – Modello di comunicazione al responsabile del procedimento delle contestazioni insorte sugli aspetti tecnici che possono influire sulla esecuzione dei lavori (art. 164, comma 1, Regolamento n. 207/2010).....	»	38
rss 1.2 – Modello di lettera del responsabile del procedimento per la convocazione delle parti per la risoluzione della controversia (art. 164, comma 1, Regolamento n. 207/2010) .....	»	39
rss 1.3 – Modello di processo verbale delle contestazioni riguardanti fatti tra il direttore dei lavori e l'appaltatore (art. 164, comma 2, Regolamento n. 207/2010) .....	»	40
rss 1.4 – Modello di lettera di trasmissione del verbale di contestazione all'appaltatore nel caso della sua mancata partecipazione all'apposita riunione (art. 164, comma 2, Regolamento n. 207/2010).....	»	41
rss 1.5 – Modello di lettera per l'invio del verbale di contestazione al responsabile del procedimento (art. 164, comma 3, Regolamento n. 207/2010) .....	»	42

### **2. L'ambito soggettivo i compiti e le responsabilità**

2.1. Il controllo della stazione appaltante nella fase esecutiva dei lavori .....	»	43
2.1.1. I soggetti pubblici coinvolti .....	»	43
2.1.2. L'obbligo della cooperazione della stazione appaltante .....	»	44
2.2. Il responsabile del procedimento .....	»	45
2.2.1. Generalità .....	»	45

2.2.2.	Le attività nelle fasi esecutive.....	»	45
2.2.3.	Le istruzioni e gli ordini di servizio.....	»	52
2.2.3.1.	La natura e i contenuti.....	»	52
2.2.3.2.	Le disposizioni di servizio.....	»	53
2.2.3.3.	Gli ordini di servizio. L'apposizione di riserve. L'accesso.....	»	53
2.2.3.4.	Gli ordini di servizio per lavori aggiuntivi.....	»	54
2.3.	L'ufficio della direzione dei lavori.....	»	54
2.3.1.	L'istituzione.....	»	54
2.3.2.	I rapporti con il responsabile del procedimento.....	»	55
2.3.3.	I rapporti tra la stazione appaltante, il direttore dei lavori e l'appaltatore.....	»	55
2.3.4.	Gli adempimenti nelle varie fasi dell'appalto.....	»	56
2.3.5.	I controlli e le verifiche sui materiali e sulle opere.....	»	60
2.3.6.	Le responsabilità inerenti all'esecuzione dei lavori e ai pagamenti.....	»	61
2.3.7.	La corrispondenza durante l'esecuzione dei lavori.....	»	62
2.3.8.	Gli altri componenti dell'ufficio di direzione lavori.....	»	62
2.3.8.1.	I direttori operativi.....	»	62
2.3.8.1.1.	Il direttore operativo con qualifica di restauratore di beni culturali.....	»	63
2.3.8.2.	Gli ispettori di cantiere.....	»	63
2.4.	Il coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori.....	»	64
2.4.1.	Generalità.....	»	64
2.4.2.	I sopralluoghi e i controlli in cantiere.....	»	65
2.5.	La condotta dei lavori e la direzione tecnica dell'impresa.....	»	65
2.5.1.	La condotta dei lavori in appalto.....	»	65
2.5.2.	La disciplina e il buon ordine dei cantieri. Il direttore di cantiere.....	»	66
2.6.	Il collaudatore tecnico-amministrativo.....	»	66
2.6.1.	Gli adempimenti e la funzione consultiva.....	»	67
	GIURISPRUDENZA.....	»	70
<b>3. La consegna dei lavori</b>			
3.1.	Il quadro normativo.....	»	79
3.1.1.	I tempi per la consegna.....	»	80
3.2.	L'invito all'appaltatore.....	»	80
3.3.	Le consegne particolari.....	»	80
3.3.1.	La consegna in via di urgenza o sotto riserva di legge.....	»	80
3.3.1.1.	I contenuti particolari del verbale.....	»	81
3.3.1.2.	Le situazioni che si possono verificare successivamente alla consegna dei lavori.....	»	81
3.3.1.3.	I presupposti per il ricorso alla consegna d'urgenza.....	»	81
3.3.1.4.	Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore.....	»	83
3.3.2.	La consegna parziale o frazionata.....	»	84
3.4.	Il verbale di consegna.....	»	84
3.4.1.	Generalità.....	»	84
3.4.2.	I contenuti.....	»	85
3.4.3.	Le differenze riscontrate alla consegna dei lavori tra lo stato di fatto e quello di progetto.....	»	86
3.4.3.1.	La possibilità della consegna parziale.....	»	86
3.4.3.2.	L'ipotesi di non realizzabilità dell'opera.....	»	87
3.4.3.3.	La disponibilità delle aree e l'obbligo della rimozione degli ostacoli.....	»	87
3.4.3.4.	Gli effetti della dichiarazione di previa visione dei luoghi.....	»	88
3.4.3.5.	Le eventuali riserve dell'esecutore.....	»	89
3.4.3.6.	I riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori per colpa della stazione appaltante.....	»	89

3.5. La mancata consegna dei lavori e la sospensione della consegna dei lavori .....	»	90
3.5.1. La mancata consegna per assenza o colpa dell'appaltatore .....	»	90
3.5.2. La mancata consegna imputabile alla stazione appaltante e gli effetti della consegna ritardata .....	»	91
3.5.3. La durata della sospensione di consegna. Il recesso dal contratto. Il rimborso delle spese contrattuali .....	»	92
3.6. La consegna dei materiali da un esecutore a un altro.....	»	92
3.7. Le comunicazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.....	»	93
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI .....	»	93
MODELLI		
rss 3.1 – Istanza di recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori (art. 153, commi 8 e 9, e art. 157, Regolamento n. 207/2010) .....	»	115
rss 3.2 – Istanza di recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori, oltre la metà del termine contrattuale (art. 153, commi 8, 9 e 10, e art. 157, Regolamento n. 207/2010) .....	»	116
rss 3.3 – Modello di istruzione di servizio del responsabile del procedimento al direttore dei lavori di autorizzazione alla consegna dei lavori (art. 153, comma 1, Regolamento n. 207/2010).....	»	117
rss 3.4 – Comunicazione del direttore dei lavori all'appaltatore per la consegna dei lavori (art. 153, comma 3, Regolamento n. 207/2010) .....	»	118
rss 3.5 – Disposizione di servizio del responsabile del procedimento al direttore dei lavori per procedere alla consegna in via di urgenza dei lavori (art. 153, commi 1 e 4, e art. 154, comma 3, Regolamento n. 207/2010) .....	»	119
rss 3.6 – Verbale di consegna definitiva dei lavori (art. 154, Regolamento n. 207/2010) .....	»	120
rss 3.7 – Verbale di consegna dei lavori in via di urgenza (art. 153, comma 4, e art. 154, comma 3, Regolamento n. 207/2010) .....	»	121
rss 3.8 – Verbale di mancata consegna dei lavori per l'assenza dell'appaltatore (art. 153, comma 7, Regolamento n. 207/2010).....	»	122
rss 3.9 – Verbale di sospensione consegna dei lavori (art. 155, comma 2, Regolamento n. 207/2010) .....	»	123
rss 3.10 – Verbale di consegna frazionata dei lavori (art. 154, commi 2, 6 e 7, Regolamento n. 207/2010).....	»	124
rss 3.11 – Lettera di recesso in conseguenza della sospensione della consegna dei lavori per un periodo superiore ai 60 giorni (art. 153, comma 10, Regolamento n. 207/2010) .....	»	125
rss 3.12 – Lettera di richiesta di pagamento del dovuto per recesso a seguito di ritardata consegna dei lavori (artt. 153 e 157, Regolamento n. 207/2010) .....	»	126
rss 3.13 – Lettera per la comunicazione dell'accoglimento della richiesta di recesso (art. 153, comma 8, e art. 157, comma 1, Regolamento n. 207/2010).....	»	127
rss 3.14 – Lettera per la comunicazione del mancato accoglimento della richiesta di recesso (art. 153, comma 8, Regolamento n. 207/2010) .....	»	128
rss 3.15 – Verbale di consegna dei lavori e dei materiali che si trasmettono da un'impresa a un'altra (art. 156, comma 1, Regolamento n. 207/2010).....	»	129
rss 3.16 – Modello di comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativa a ritardo e/o sospensione nella consegna e alle relative ipotesi di recesso (art. 153, comma 11, Regolamento n. 207/2010) .....	»	130
rss 3.17 – Lettera di sollecito all'impresa per dare immediato inizio ai lavori .....	»	132
rss 3.18 – Lettera del direttore dei lavori all'appaltatore per il rispetto degli oneri a suo carico .....	»	133
rss 3.19 – Dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori .....	»	134
rss 3.20 – Comunicazione del direttore dei lavori al responsabile del procedimento della sospensione della consegna per l'accertamento delle differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo (art. 131, comma 2, Regolamento n. 554/1999) .....	»	135

**4. La contabilità dei lavori**

4.1. Le finalità.....	»	137
4.1.1. La contabilità informale e irricostruibile.....	»	137
4.2. Il registro di contabilità.....	»	138
4.2.1. Generalità.....	»	138
4.2.2. La compilazione.....	»	139
4.2.2.1. La correzione degli errori materiali.....	»	139
4.2.3. L'accettazione della contabilità e la sottoscrizione del registro.....	»	140
4.2.3.1. Le partite provvisorie.....	»	140
4.2.3.2. I lavori parzialmente eseguiti non registrati.....	»	141
4.2.4. I tempi e la modalità di apposizione delle riserve e i suoi particolari contenuti.....	»	141
4.2.5. L'obbligo delle controdeduzioni del direttore dei lavori.....	»	143
ESEMPIO 4.1. Formulazione delle riserve su fatti continuativi e fatti.....	»	145
ESEMPIO 4.2. Registro di contabilità: esempio di sottoscrizione con riserva e successiva proposizione di domande e riserve.....	»	147
ESEMPIO 4.3. Registro di contabilità: esempio di sottoscrizione con riserva e proposizione immediata di domanda previa apposizione di riserva.....	»	148
ESEMPIO 4.4. Registro di contabilità: esempio di sottoscrizione con riserva e proposizione immediata di domanda senza previa apposizione di riserva.....	»	149
4.3. Lo stato d'avanzamento dei lavori.....	»	150
4.3.1. Generalità.....	»	150
4.3.2. I documenti contabili.....	»	150
4.3.3. La compilazione in base a misure e a computi provvisori.....	»	151
4.3.4. Le responsabilità del direttore dei lavori.....	»	151
4.3.5. Il pagamento del corrispettivo per determinati manufatti e materiali.....	»	151
4.3.5.1. La differenza tra manufatti e i materiali.....	»	152
4.3.6. La rata d'acconto.....	»	152
4.3.6.1. L'importo delle rate di acconto.....	»	153
4.3.6.2. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo.....	»	153
4.3.6.3. Gli interessi per il ritardato pagamento delle rate d'acconto o di saldo.....	»	153
4.4. Il conto finale.....	»	154
4.4.1. Generalità.....	»	154
4.4.2. La sottoscrizione dell'appaltatore. La conferma e l'apposizione di nuove riserve....	»	155
ESEMPIO 4.5. Compilazione della parte conclusiva del conto finale con apposizione delle riserve.....	»	156
4.4.3. La trasmissione all'organo di collaudo. La relazione riservata.....	»	157
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI.....	»	157
MODELLI		
RSS 4.1 – Lettera di invito per l'appaltatore a intervenire alle misure (art. 180, Regolamento n. 207/2010).....	»	172
RSS 4.2 – Lettera di invito all'appaltatore per la sottoscrizione del registro di contabilità (art. 190, comma 2, Regolamento n. 207/2010).....	»	173
RSS 4.3 – Richiesta di pagamento degli interessi sulle rate di acconto (art. 142, Regolamento n. 207/2010).....	»	174
RSS 4.4 – Richiesta del pagamento degli interessi sul saldo (art. 142, Regolamento n. 207/2010)	»	175
RSS 4.5 – Richiesta di inserimento degli interessi maturati sullo stato di avanzamento immediatamente successivo (art. 142, Regolamento n. 207/2010).....	»	176
RSS 4.6 – Richiesta di pagamento degli interessi nel caso di erogazione del saldo trascorsi 90 giorni dalla presentazione della polizza fideiussoria (art. 143, comma 2, Regolamento n. 207/2010).....	»	177
RSS 4.7 – Relazione del direttore dei lavori sullo stato finale (art. 200, comma 2, Regolamento n. 207/2010).....	»	178

rss 4.8 – Relazione riservata del responsabile del procedimento sullo stato finale (art. 202, Regolamento n. 207/2010).....	»	183
rss 4.9 – Lettera del responsabile del procedimento all'appaltatore per la firma del conto finale (art. 201, Regolamento n. 207/2010).....	»	190
<b>5. Il tempo di esecuzione dei lavori</b>		
5.1. Generalità.....	»	191
5.2. Il cronoprogramma e il programma esecutivo.....	»	191
5.2.1. Il cronoprogramma.....	»	191
5.2.1.1. L'invariabilità del cronoprogramma.....	»	191
5.2.1.2. I termini intermedi e il cronoprogramma con scadenze differenziate.....	»	192
5.2.2. Il programma esecutivo.....	»	193
5.2.3. Il controllo della produzione da parte della direzione dei lavori.....	»	193
5.2.4. La durata giornaliera dei lavori.....	»	194
5.2.5. L'anomalo andamento dei lavori.....	»	194
5.3. Il termine di ultimazione.....	»	195
5.3.1. I riflessi della data di ultimazione.....	»	195
5.3.2. Il computo dei giorni per l'esecuzione dei lavori.....	»	196
5.3.3. La modifica del termine di ultimazione.....	»	197
5.3.3.1. La novazione dei termini.....	»	197
5.3.3.2. Il termine suppletivo.....	»	197
5.3.3.3. La concessione della proroga.....	»	199
5.3.3.3.1. La richiesta dell'appaltatore.....	»	199
5.3.3.3.2. La discrezionalità del responsabile del procedimento.....	»	199
5.4. L'ultimazione dei lavori.....	»	200
5.4.1. La formale comunicazione dell'esecutore.....	»	200
5.4.2. Le procedure conseguenti.....	»	201
5.4.3. Il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.....	»	201
5.4.4. L'impugnazione del certificato di avvenuta ultimazione dei lavori.....	»	202
5.4.5. Il completamento delle lavorazioni di piccola entità.....	»	202
5.4.5.1. L'impossibilità temporanea e quella definitiva alla prestazione.....	»	203
5.5. La penale per la ritardata ultimazione.....	»	203
5.5.1. Generalità.....	»	203
5.5.2. L'entità.....	»	204
5.5.3. La ritardata ultimazione.....	»	204
5.5.4. Le valutazioni del responsabile del procedimento.....	»	205
5.5.5. La riduzione e la disapplicazione.....	»	206
5.5.5.1. L'istanza dell'appaltatore.....	»	206
5.5.5.2. La riduzione della penale.....	»	206
5.5.5.3. La disapplicazione e la corresponsione degli interessi.....	»	206
5.5.5.4. L'iscrizione della riserva nel conto finale.....	»	208
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI.....	»	208
<b>MODELLI</b>		
rss 5.1 – Modello di richiesta di proroga dei termini di ultimazione (art. 159, comma 9, Regolamento n. 207/2010).....	»	229
rss 5.2 – Modello di parere del direttore dei lavori sulla richiesta di concessione di proroga da parte dell'impresa (art. 159, comma 10, Regolamento n. 207/2010).....	»	230
rss 5.3 – Modello di accoglimento (o di diniego) della proroga dei termini di ultimazione (art. 159, comma 10, Regolamento n. 207/2010).....	»	231
rss 5.4 – Modello di istanza dell'impresa per la disapplicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori (art. 145, comma 7, Regolamento n. 207/2010).....	»	232



rss 5.5 – Modello di parere del direttore dei lavori sulla richiesta di disapplicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori (art. 145, comma 8, Regolamento n. 207/2010).....	»	233
rss 5.6 – Modello di parere del collaudatore sulla richiesta di disapplicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori (art. 145, comma 8, Regolamento n. 207/2010)	»	234
<b>6. La sospensione dei lavori</b>		
6.1. Il quadro normativo .....	»	235
6.1.1. I soggetti che possono ordinare la sospensione dei lavori.....	»	236
6.1.1.1. I casi di competenza del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento .....	»	236
6.1.1.2. I casi di competenza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori .....	»	237
6.1.2. L'istanza di sospensione da parte dell'appaltatore.....	»	237
6.1.3. La sospensione disposta per fatti imputabili all'appaltatore.....	»	238
6.2. La sospensione legittima .....	»	238
6.2.1. Le fattispecie .....	»	238
6.2.2. Le ragioni di pubblico interesse o di necessità .....	»	239
6.2.2.1. Le indagini della magistratura .....	»	239
6.2.2.2. Il sequestro penale del cantiere .....	»	239
6.2.2.3. Lo sgombero dell'area interessata dai lavori .....	»	240
6.2.2.4. La necessità di approvare una perizia di variante .....	»	240
6.2.3. Le avverse condizioni climatiche.....	»	240
6.2.4. Le circostanze speciali .....	»	241
6.2.4.1. La sospensione dei lavori per la redazione della perizia di variante .....	»	241
6.2.4.2. Le fattispecie di circostanze impreviste a cui non si può riconoscere il carattere della imprevedibilità. Gli approfondimenti sulle sospensioni per cause impreviste o imprevedibili .....	»	242
6.2.4.2.1. Le esigenze manifestate in corso d'opera dall'ente usuario dell'immobile oggetto dei lavori .....	»	243
6.2.4.2.2. Le interferenze tra i lavori in corso di esecuzione e le altre opere a farsi o preesistenti (impianti, sottoservizi, ecc.).....	»	243
6.2.4.2.3. I lavori iniziati senza le necessarie autorizzazioni. Il ritrovamento di ordigni bellici .....	»	243
6.2.4.2.4. La validazione del progetto posto a base di gara .....	»	244
6.2.4.2.4.1. Le responsabilità.....	»	244
6.2.4.2.5. La necessità di introdurre varianti tecniche e/o di prevedere nuove lavorazioni .....	»	245
6.2.4.2.6. I problemi organizzativi della stazione appaltante.....	»	245
6.2.4.2.7. I problemi organizzativi delle imprese esecutrici .....	»	245
6.2.5. L'errore progettuale nell'appalto di progettazione ed esecuzione .....	»	246
6.2.6. La causa di forza maggiore .....	»	246
6.2.7. Il prolungamento della sospensione. La diffida al responsabile del procedimento ...	»	246
6.2.8. La sospensione parziale dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore .....	»	247
6.2.8.1. La natura e gli obiettivi .....	»	247
6.2.8.2. Il calcolo del differimento dei termini contrattuali .....	»	248
ESEMPIO 6.1. Calcolo dell'incremento del termine di ultimazione dei lavori .....	»	248
6.2.9. La durata della sospensione e la comunicazione all'Autorità per la vigilanza .....	»	248
6.3. La sospensione illegittima .....	»	249
6.3.1. Le fattispecie .....	»	249
6.3.1.1. Gli studi di progettazione preliminari o di progettazione .....	»	250
6.3.1.2. La necessità di perizia di variante e suppletiva.....	»	250

6.3.1.3.	Il mancato completamento delle procedure espropriative .....	»	251
6.3.1.4.	Le dimissioni del direttore dei lavori .....	»	251
6.3.2.	Le incombenze a carico dell'appaltatore .....	»	251
6.3.3.	I criteri di quantificazione dei danni subiti .....	»	252
6.3.3.1.	Il risarcimento delle ulteriori voci di danno .....	»	253
6.3.3.2.	Le spese generali infruttifere .....	»	254
6.3.3.2.1.	I maggiori oneri correlati alla custodia e alla manutenzione del cantiere .....	»	255
6.3.3.3.	Il mancato ammortamento e le retribuzioni .....	»	255
6.3.3.3.1.	L'ammortamento fiscale .....	»	255
6.3.3.4.	La lesione dell'utile .....	»	258
6.3.3.5.	Le modalità operative per la quantificazione del danno .....	»	258
ESEMPIO 6.2.	Quantificazione del danno (art. 160, comma 2, lettere a) e b), Regolamento n. 207/2010) .....	»	260
6.4.	I verbali e l'apposizione delle riserve .....	»	261
6.4.1.	La sospensione dei lavori .....	»	261
6.4.1.1.	La redazione del verbale e i soggetti preposti alla sua sottoscrizione .....	»	261
6.4.1.2.	I contenuti particolari .....	»	262
6.4.1.3.	Le contestazioni dell'appaltatore. La natura delle riserve .....	»	262
6.4.1.4.	La modalità di apposizione delle riserve. La quantificazione del danno ...	»	263
6.4.2.	La ripresa dei lavori .....	»	264
6.4.2.1.	Il verbale di ripresa .....	»	264
6.4.2.2.	La rielaborazione del programma esecutivo dei lavori .....	»	265
6.5.	L'attività del cantiere durante la sospensione dei lavori .....	»	265
6.5.1.	Generalità .....	»	265
6.5.2.	Le visite periodiche del direttore dei lavori al cantiere durante la sospensione .....	»	265
6.5.3.	L'obbligo della custodia del cantiere .....	»	266
6.5.4.	La continuazione dei lavori durante la redazione della perizia di variante per motivi di urgenza .....	»	266
6.6.	Le condizioni per la risoluzione del contratto da parte dell'esecutore .....	»	267
	GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI .....	»	267
	<b>MODELLI</b>		
rss 6.1	– Modello di diffida dell'appaltatore in caso di prolungata sospensione dei lavori (art. 159, comma 3, Regolamento n. 207/2010) .....	»	344
rss 6.2	– Modello di comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici se la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale (art. 158, comma 9, Regolamento n. 207/2010) .....	»	345
rss 6.3	– Modello di verbale di sospensione dei lavori con apposizione delle riserve (art. 158, comma 1, Regolamento n. 207/2010) .....	»	346
rss 6.4	– Modello di verbale di sospensione parziale dei lavori (art. 158, comma 7, Regolamento n. 207/2010) .....	»	347
rss 6.5	– Modello di verbale di ripresa dei lavori con apposizione di riserva (art. 158, comma 6, Regolamento n. 207/2010) .....	»	348
rss 6.6	– Modello di verbale di visita per la verifica delle condizioni del cantiere (art. 158, comma 5, Regolamento n. 207/2010) .....	»	350
<b>7.</b>	<b>Le varianti in corso d'opera</b>		
7.1.	Generalità .....	»	351
7.1.1.	Le variazioni contrattuali, extracontrattuali e illegittime .....	»	352
7.1.2.	Gli obblighi e i divieti per l'appaltatore .....	»	353
7.2.	Le varianti e le non varianti ammesse dall'art. 132 del Codice dei contratti .....	»	353

7.2.1.	I casi ammissibili .....	»	353
7.2.1.1.	Il divieto di modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto .....	»	355
7.2.2.	Le varianti per le esigenze derivanti dalle sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (comma 1, lettera a), dell'art. 132 del Codice dei contratti) .....	»	355
7.2.3.	Le varianti per le cause imprevedute e imprevedibili (comma 1, lettera b), 1° caso, dell'art. 132 del Codice dei contratti) .....	»	356
7.2.4.	Le varianti per potere utilizzare i materiali, i componenti e le tecnologie non esistenti al momento della progettazione (comma 1, lettera b), 2° caso, dell'art. 132 del Codice dei contratti) .....	»	356
7.2.5.	Le varianti per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera (comma 1, lettera c), 1° caso, dell'art. 132 del Codice dei contratti) .....	»	357
7.2.6.	Le varianti per i rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale (comma 1, lettera c), 2° caso, dell'art. 132 del Codice dei contratti) .....	»	357
7.2.7.	Le varianti per le cause geologiche, idriche e simili (comma 1, lettera d), dell'art. 132 del Codice dei contratti) .....	»	358
7.2.7.1.	Le correlazioni e la riconducibilità all'errore progettuale .....	»	358
7.2.8.	Le varianti per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo (comma 1, lettera e), dell'art. 132 del Codice dei contratti) .....	»	359
7.2.8.1.	Gli errori progettuali .....	»	361
7.2.8.2.	Gli aspetti riguardanti l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori .....	»	361
7.2.8.2.1.	I maggiori oneri a carico dell'appaltatore .....	»	362
7.2.8.3.	La variazione degli oneri di sicurezza .....	»	362
7.2.9.	Le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità .....	»	362
7.2.9.1.	Generalità .....	»	362
7.2.9.2.	Le condizioni e i limiti di importo .....	»	363
7.2.10.	Gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere gli aspetti di dettaglio ...	»	364
7.3.	Il limite quantitativo .....	»	365
7.3.1.	Le variazioni superiori al quinto .....	»	365
7.3.1.1.	I criteri di determinazione del quinto .....	»	365
7.3.1.2.	L'obbligatoria comunicazione all'appaltatore .....	»	366
7.3.2.	L'equo compenso per le variazioni nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni omogenee .....	»	366
7.3.2.1.	Le lavorazioni omogenee .....	»	366
7.3.2.2.	Le indicazioni nello schema di contratto .....	»	366
ESEMPIO 7.1.	Categorie di lavoro omogenee da eseguire a misura secondo le indicazioni dello schema di contratto .....	»	367
7.3.2.3.	Le variazioni degli importi delle categorie omogenee .....	»	367
ESEMPIO 7.2.	Modifica degli importi delle categorie di lavorazioni omogenee da eseguire a misura secondo le indicazioni dello schema di contratto .....	»	368
7.3.3.	La risoluzione del contratto per le varianti, per errori o omissioni di progettazione ..	»	368
7.3.3.1.	La procedura di affidamento .....	»	368
7.3.4.	La necessità e gli effetti del nuovo contratto .....	»	368
7.4.	Le variazioni arbitrarie .....	»	369
7.4.1.	Le situazioni ricorrenti .....	»	369
7.4.1.1.	L'impossibilità di chiedere un corrispettivo per i maggiori lavori arbitrariamente eseguiti .....	»	369
7.4.1.2.	Le lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzate ..	»	370
7.4.1.3.	Il ripristino dello stato dei luoghi .....	»	370

7.4.2.	Le responsabilità del direttore dei lavori .....	»	370
7.4.2.1.	Le varianti consentite e l'ordine di servizio .....	»	370
7.4.2.2.	Gli aspetti contabili.....	»	371
7.4.2.3.	Le varianti ammissibili .....	»	372
7.5.	Gli adempimenti amministrativi .....	»	372
7.5.1.	L'accertamento della cause, delle condizioni e dei presupposti .....	»	372
7.5.2.	L'approvazione da parte dell'organo decisionale della stazione appaltante.....	»	372
7.5.3.	L'atto di sottomissione .....	»	373
7.5.4.	L'atto aggiuntivo .....	»	374
7.5.4.1.	La registrazione .....	»	375
7.6.	I prezzi delle nuove lavorazioni.....	»	375
7.6.1.	L'applicazione dei prezzi di contratto .....	»	375
7.6.2.	La determinazione e l'approvazione dei nuovi prezzi.....	»	376
7.6.3.	L'approvazione .....	»	376
7.6.4.	Le contestazioni dell'appaltatore .....	»	376
7.6.5.	Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi.....	»	377
7.7.	Le varianti in corso d'opera nei lavori riguardanti i beni culturali .....	»	377
7.7.1.	Generalità e ampliamento dei casi possibili .....	»	377
7.7.2.	Gli aspetti di dettaglio .....	»	377
7.7.3.	I limiti dell'importo delle varianti ammesse.....	»	378
7.7.4.	La proposta di variante.....	»	378
	GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI.....	»	378
	<b>MODELLI</b>		
RSS 7.1	– Richiesta di parere da parte del responsabile del procedimento per la variante in corso d'opera (art. 132, comma 1, Codice dei contratti pubblici) .....	»	404
RSS 7.2	– Relazione e richiesta di approvazione di una perizia di variante (art. 161, comma 3, Regolamento n. 207/2010) .....	»	405
RSS 7.3	– Comunicazione e richiesta del responsabile del procedimento all'appaltatore di accettazione della variante di importo maggiore del quinto d'obbligo (art. 161, comma 13, Regolamento n. 207/2010) .....	»	406
RSS 7.4	– Relazione di accompagnamento al verbale di concordamento dei nuovi prezzi (artt. 161 e 163, Regolamento n. 207/2010) .....	»	407
RSS 7.5	– Verbale di concordamento dei nuovi prezzi (art. 163, Regolamento n. 207/2010) ..	»	408
RSS 7.6	– Schema di atto di sottomissione (art. 161, comma 4, Regolamento n. 207/2010) ..	»	409
RSS 7.7	– Atto aggiuntivo al contratto principale.....	»	410
RSS 7.8	– Relazione del collaudatore su lavorazioni non autorizzate ritenute non indispensabili (art. 228, comma 1, Regolamento n. 207/2010).....	»	412
RSS 7.9	– Relazione del collaudatore su lavorazioni non autorizzate ma meritevoli di collaudo (art. 228, comma 1, Regolamento n. 207/2010) .....	»	413
RSS 7.10	– Relazione del collaudatore su gravi discordanze fra la contabilità e i lavori realizzati (art. 226, comma 2, Regolamento n. 207/2010) .....	»	414
RSS 7.11	– Trasmissione alla stazione appaltante della relazione del collaudatore su gravi discordanze fra la contabilità e i lavori realizzati (art. 226, comma 2, Regolamento n. 207/2010).....	»	415
<b>8. L'equo compenso e la maggiore onerosità</b>			
8.1.	L'equo compenso .....	»	417
8.1.1.	Le cause geologiche, idriche e simili.....	»	417
8.1.2.	L'ammissibilità dell'equo compenso .....	»	418
8.1.2.1.	La valutazione.....	»	419
8.1.2.2.	L'interpretazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.....	»	420

8.1.2.3. La necessità dell'apposizione della riserva .....	»	420
8.2. La maggiore onerosità .....	»	421
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI .....	»	422
<b>9. I danni per causa di forza maggiore</b>		
9.1. Generalità .....	»	443
9.2. La denuncia dei danni subiti .....	»	443
9.3. L'accertamento dei danni da parte del direttore dei lavori .....	»	444
9.4. Le considerazioni sulla natura dei danni da forza maggiore .....	»	445
9.5. L'eventuale negligenza o l'omissione delle cautele da parte dell'appaltatore .....	»	445
9.6. L'indennizzo all'appaltatore .....	»	446
9.6.1. Generalità .....	»	446
9.6.2. L'onere di iscrizione delle riserve per i danni risarcibili .....	»	446
9.6.3. I danni risarcibili .....	»	446
9.6.4. I danni ai lavori di difesa dei corsi d'acqua prodotti dalle piene o dalle mareggiate .....	»	447
9.6.5. La valutazione dell'indennizzo .....	»	447
9.7. La sospensione e il rallentamento dei lavori. L'influenza sui tempi contrattuali .....	»	448
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI .....	»	449
MODELLI		
rss 9.1 – Denuncia dell'appaltatore dei danni causati da forza maggiore (art. 166, comma 2, Regolamento n. 207/2010) .....	»	454
rss 9.2 – Verbale di accertamento dei danni causati da forza maggiore (art. 166, comma 2, Regolamento n. 207/2010) .....	»	455
<b>10. I sinistri alle persone e i danni alle proprietà</b>		
10.1. Generalità .....	»	457
10.1.1. Le responsabilità dell'appaltatore .....	»	457
10.1.1.1. La relazione del direttore dei lavori .....	»	458
10.2. La polizza di assicurazione per i danni di esecuzione e la responsabilità civile verso terzi .....	»	458
10.2.1. Il massimale di assicurazione .....	»	458
10.2.2. La decorrenza .....	»	459
10.2.3. La trasmissione della copia della polizza alla stazione appaltante .....	»	459
10.2.4. L'omesso o il ritardato pagamento del premio .....	»	459
10.2.5. I sinistri e i lavori non indennizzabili per danni alle opere durante l'esecuzione e la garanzia di manutenzione .....	»	459
10.2.6. L'esclusione della copertura assicurativa per la responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere .....	»	461
GIURISPRUDENZA .....	»	471
MODELLI		
rss 10.1 – Relazione sui sinistri alle persone e/o danni alle proprietà (art. 165, Regolamento n. 207/2010) .....	»	479
<b>11. Gli aspetti relativi alla sicurezza cantieri</b>		
11.1. Generalità .....	»	481
11.2. Le facoltà e gli obblighi dell'appaltatore o del concessionario. Le proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento .....	»	481
11.3. La sottostima degli oneri di sicurezza .....	»	482
11.3.1. L'esclusione della variante per errore od omissione progettuale .....	»	482
11.3.2. L'aggiornamento del psc. I nuovi apprestamenti .....	»	483
11.3.3. Gli oneri di sicurezza .....	»	484
11.3.3.1. Le osservazioni dell'appaltatore sulla sottostima degli oneri di sicurezza .....	»	484

11.3.4. La fase di validazione del progetto .....	»	485
11.3.5. Le conclusioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici .....	»	485
11.3.6. Il riconoscimento dei maggiori costi .....	»	485
11.3.6.1. Le problematiche esecutive .....	»	486
11.4. L’annullamento del contratto .....	»	486
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI .....	»	487
<b>12. Il collaudo tecnico-amministrativo e la certificazione di regolare esecuzione</b>		
12.1. Generalità .....	»	495
12.1.1. Le commissioni di collaudo .....	»	495
12.2. Le operazioni e le funzioni del collaudo .....	»	496
12.2.1. La visita di collaudo .....	»	497
12.3. I tempi per l’esecuzione del collaudo .....	»	498
12.3.1. L’ultimazione del procedimento .....	»	498
12.3.2. Il ritardo e la richiesta di maggiori compensi da parte dell’appaltatore .....	»	498
12.3.3. Il prolungarsi delle operazioni di collaudo .....	»	499
12.3.4. L’estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie .....	»	499
12.4. La discordanza fra le quantità contabilizzate e quelle eseguite .....	»	499
12.4.1. Le lievi discordanze. L’approfondimento delle indagini .....	»	499
12.4.2. Le gravi discordanze .....	»	500
12.5. I difetti e le mancanze nell’esecuzione dei lavori .....	»	501
12.5.1. I lavori inaccettabili e non collaudabili. La sospensione del collaudo .....	»	501
12.5.2. I difetti e le mancanze di poca entità e non pregiudizievoli per la stabilità dell’opera .....	»	501
12.5.2.1. I difetti di poca entità riparabili in breve tempo .....	»	502
12.5.2.2. I difetti e le mancanze dei lavori eseguiti che non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale .....	»	502
12.6. Le lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzate .....	»	502
12.7. L’esame della contabilità da parte del collaudatore .....	»	504
12.7.1. Generalità .....	»	504
ESEMPIO 12.1. Estratto di revisione tecnico-contabile (calcolo errato delle quantità) .....	»	505
ESEMPIO 12.2. Estratto di revisione tecnico-contabile (errata applicazione del prezzo contrattuale) .....	»	505
ESEMPIO 12.3. Estratto di revisione tecnico-contabile (detrazione per non rispondenza tra lavori eseguiti e contabilizzati) .....	»	505
ESEMPIO 12.4. Estratto di revisione tecnico-contabile (detrazione per mancata esecuzione di lavori ordinati, sede di visita di collaudo) .....	»	506
12.7.2. L’esito della revisione tecnico-contabile .....	»	506
12.8. La valutazione del tempo di esecuzione dei lavori .....	»	506
12.9. Le riserve dell’appaltatore .....	»	507
12.9.1. La sottoscrizione del certificato di collaudo .....	»	507
12.9.2. Le possibili contestazioni dell’appaltatore .....	»	508
12.9.3. La relazione separata e riservata .....	»	509
12.10. Il certificato di regolare esecuzione .....	»	509
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI .....	»	510
<b>MODELLI</b>		
RSS 12.1 – Relazione del collaudatore su gravi discordanze fra la contabilità e i lavori realizzati (art. 226, comma 2, Regolamento n. 207/2010) .....	»	545
RSS 12.2 – Trasmissione alla stazione appaltante della relazione del collaudatore su gravi discordanze fra la contabilità e i lavori realizzati (art. 226, comma 2, Regolamento n. 207/2010) .....	»	546
RSS 12.3 – Relazione del collaudatore su lavorazioni non autorizzate ritenute non indispensabili (art. 228, comma 1, Regolamento n. 207/2010) .....	»	547

rss 12.4 – Relazione del collaudatore su lavorazioni non autorizzate ma meritevoli di collaudo (art. 228, comma 1, Regolamento n. 207/2010).....	»	548
rss 12.5 – Certificato di collaudo con apposizione di riserve (art. 233, Regolamento n. 207/2010) .....	»	549
rss 12.6 – Relazione del collaudatore sulle domande dell'appaltatore al certificato di collaudo (art. 233, Regolamento n. 207/2010).....	»	551
rss 12.7 – Invito all'appaltatore a firmare il certificato di regolare esecuzione (art. 233, Regolamento n. 207/2010).....	»	552
rss 12.8 – Certificato di regolare esecuzione con apposizione di riserve (art. 229, Regolamento n. 207/2010).....	»	553
 <b>13. La risoluzione non contenziosa delle riserve</b>		
13.1. Generalità.....	»	557
13.1.1. Le cause principali che generano l'instaurarsi di controversie.....	»	558
13.2. L'accordo bonario .....	»	558
13.2.1. I presupposti necessari .....	»	558
13.2.1.1. La comunicazione del direttore dei lavori.....	»	558
13.2.1.2. La necessità di fatti esclusivamente registrati .....	»	559
13.2.1.3. La valutazione preliminare delle riserve da parte del responsabile del procedimento .....	»	559
13.2.1.4. La tempestività della procedura .....	»	561
13.2.2. La procedura per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro .....	»	562
13.2.2.1. La costituzione della commissione.....	»	562
13.2.2.1.1. La mancata nomina del componente della commissione di parte .....	»	563
13.2.2.1.2. Il presidente della commissione .....	»	563
13.2.2.2. L'acquisizione delle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo.....	»	564
13.2.2.2.1. L'accesso agli atti .....	»	564
13.2.2.3. La proposta motivata di accordo bonario.....	»	565
13.2.2.3.1. I contenuti e l'esito .....	»	565
13.2.2.3.2. Le pronunce della stazione appaltante e dell'appaltatore .....	»	566
13.2.2.3.3. Il verbale di accordo bonario.....	»	567
13.2.2.3.4. Il riconoscimento degli interessi legali .....	»	567
13.2.2.3.5. Il compenso per i componenti della commissione .....	»	568
13.2.2.3.6. Il conferimento di decisioni vincolanti alla commissione .....	»	568
13.2.2.3. La procedura per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro .....	»	568
13.2.2.3.1. Generalità.....	»	568
13.2.2.3.2. Il procedimento nel caso di non costituzione della commissione.....	»	569
13.2.2.3.3. Le pronunce della stazione appaltante e dell'appaltatore .....	»	569
13.2.4. Gli aspetti comuni .....	»	570
13.2.4.1. La reiterazione del procedimento .....	»	570
13.2.4.2. Il mancato raggiungimento dell'accordo bonario .....	»	570
13.2.4.3. Il fondo per transazioni e accordi bonari .....	»	571
13.2.4.4. La natura transattiva dell'accordo bonario.....	»	571
13.2.4.5. Le norme comportamentali per le stazioni appaltanti .....	»	572
13.2.4.6. Le anomalie ricorrenti nell'applicazione della procedura di accordo bonario .....	»	572
13.2.4.6.1. Le sanzioni a carico del responsabile del procedimento e della commissione .....	»	573
13.3. La transazione .....	»	574
13.3.1. Generalità .....	»	574

13.3.2. L'applicazione .....	»	574
13.3.3. La forma e la differenza negli appalti pubblici .....	»	575
13.3.4. I requisiti .....	»	575
13.3.5. Un esempio.....	»	576
13.3.5.1. Generalità.....	»	576
13.3.5.2. L'iter dell'appalto oggetto .....	»	577
13.3.5.3. Le valutazioni della stazione appaltante.....	»	578
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI .....	»	578
<b>MODELLI</b>		
rss 13.1 – Modello di comunicazione del direttore dei lavori al responsabile del procedimento del superamento della soglia prevista dall'art. 240, comma 1, del Codice dei contratti pubblici .....	»	599
rss 13.2 – Modello di lettera all'appaltatore di attuazione del procedimento di accordo bonario e invito alla nomina del componente della commissione (art. 240, comma 1, Codice dei contratti pubblici) .....	»	600
rss 13.3 – Modello di nomina del secondo componente della commissione da parte dell'impresa (art. 240, Codice dei contratti pubblici).....	»	601
rss 13.4 – Modello di sollecito trasmissione relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo (art. 240, Codice dei contratti pubblici) .....	»	602
rss 13.5 – Modello di relazione riservata del direttore dei lavori (art. 240, comma 5, Codice dei contratti pubblici).....	»	603
rss 13.6 – Modello di relazione riservata del collaudatore (art. 240, comma 5, Codice dei contratti pubblici).....	»	605
rss 13.7 – Modello di proposta motivata di accordo bonario (art. 240, comma 1, Codice dei contratti pubblici) .....	»	607
rss 13.8 – Modello di verbale di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Codice dei contratti pubblici .....	»	609
rss 13.9 – Relazione del responsabile del procedimento su eventuale accordo transattivo ...	»	611
rss 13.10 – Schema di accordo transattivo.....	»	612
 <b>14. La definizione delle riserve al termine dei lavori</b>		
14.1. La procedura di accordo bonario dopo il collaudo.....	»	613
14.2. Le condizioni .....	»	613
14.2.1. La mancata effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo .....	»	614
14.3. La formulazione della proposta .....	»	614
14.3.1. La pronuncia delle parti sulla proposta.....	»	615
14.4. Il pagamento delle somme riconosciute. Il limite complessivo dell'importo delle riserve ....	»	615
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI .....	»	615
<b>MODELLI</b>		
rss 14.1 – Modello di istanza dell'impresa per la definizione delle riserve a seguito della mancata effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori entro il termine massimo previsto dall'art. 141, Codice dei contratti pubblici (art. 240, comma 21, Codice dei contratti pubblici) .....	»	616
 <b>15. L'arbitrato</b>		
15.1. Le finalità .....	»	617
15.1.1. La fase transitoria.....	»	618
15.2. Le controversie oggetto dell'arbitrato .....	»	618
15.3. La domanda di arbitrato .....	»	619
15.3.1. L'atto di resistenza.....	»	620
15.4. La Camera arbitrale presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici .....	»	620



15.4.1. La costituzione dell'organo .....	»	620
15.4.2. L'Albo degli arbitri camerali .....	»	621
15.4.2.1. I soggetti legittimati .....	»	621
15.4.2.2. I requisiti di onorabilità degli arbitri .....	»	621
15.4.2.3. Il codice deontologico degli arbitri camerali .....	»	621
15.4.3. L'elenco dei periti .....	»	622
15.4.3.1. L'elenco e i soggetti legittimati .....	»	622
15.4.3.2. Il presupposto per l'iscrizione nell'elenco .....	»	622
15.4.4. L'istituzione presso la Camera arbitrale dell'elenco dei segretari .....	»	622
15.4.4.1. I soggetti legittimati .....	»	623
15.4.4.2. I consulenti tecnici .....	»	623
15.5. Le procedure .....	»	623
15.5.1. La procedura arbitrale con applicazione della disciplina del Codice di procedura civile .....	»	623
15.5.1.1. Il numero e il modo di nomina degli arbitri per la costituzione del Collegio arbitrale .....	»	623
15.5.1.2. L'accettazione e gli obblighi degli arbitri .....	»	624
15.5.1.3. La responsabilità degli arbitri .....	»	624
15.5.1.3.1. I diritti degli arbitri .....	»	625
15.5.1.4. L'astensione e la ricsuzione degli arbitri .....	»	625
15.5.1.5. La sostituzione .....	»	626
15.5.1.6. Il procedimento .....	»	626
15.5.1.6.1. Il compromesso e la clausola compromissoria .....	»	626
15.5.1.6.1.1. La sede dell'arbitrato .....	»	627
15.5.1.6.1.2. Lo svolgimento del procedimento .....	»	627
15.5.1.6.1.3. L'anticipazione delle spese .....	»	627
15.5.1.6.1.4. La sospensione del procedimento arbitrale .....	»	628
15.5.1.7. Il lodo arbitrale .....	»	628
15.5.1.7.1. Il lodo. I termini per la decisione .....	»	628
15.5.1.7.2. La deliberazione e i requisiti del lodo .....	»	629
15.5.1.7.3. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale .....	»	629
15.5.1.7.3.1. Le modalità operative per il deposito dei lodi presso la camera arbitrale .....	»	630
15.5.1.7.4. Il valore della controversia e il compenso spettante agli arbitri .....	»	631
15.5.1.7.4.1. Il compenso spettante al consulente tecnico .....	»	632
15.5.2. La procedura arbitrale con il presidente nominato dalla Camera arbitrale .....	»	632
15.5.2.1. La domanda di arbitrato. La misura del deposito in acconto .....	»	633
15.5.2.1.1. L'estrazione informatica per la nomina del terzo arbitro .....	»	633
15.5.2.2. La sede del collegio arbitrale .....	»	634
15.5.2.3. La ricsuzione degli arbitri .....	»	634
15.5.2.4. Il corrispettivo dovuto agli arbitri .....	»	635
15.5.2.4.1. Il rimborso delle spese sostenute dal Collegio arbitrale .....	»	635
15.5.2.4.2. Le modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e le relative modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale .....	»	636
15.6. La correzione e l'impugnazione del lodo arbitrale .....	»	637
15.6.1. La correzione .....	»	637
15.6.2. L'impugnazione .....	»	638
15.6.2.1. I mezzi di impugnazione .....	»	638
15.6.2.2. L'impugnazione per nullità .....	»	638
15.6.2.2.1. La decisione sull'impugnazione per nullità .....	»	638
15.6.2.3. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia .....	»	639

15.6.2.4. La revocazione e l'opposizione di terzo.....	»	639
15.6.3. La sospensione dell'efficacia del lodo.....	»	640
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI.....	»	640
<b>MODELLI</b>		
rss 15.1 – Richiesta di procedimento arbitrale. Nomina dell'arbitro di parte (art. 241, comma 4, Codice dei contratti pubblici).....	»	667
rss 15.2 – Richiesta di nomina dell'arbitro di parte in carta da bollo per atti giudiziari (art. 810, comma 2, c.p.c.).....	»	668
rss 15.3 – Atto di convocazione della prima riunione del collegio arbitrale.....	»	669
rss 15.4 – Atto di accettazione della nomina.....	»	670
rss 15.5 – Schema di istanza di ricusazione dell'arbitro (art. 815, c.p.c.).....	»	671
rss 15.6 – Istanza di sostituzione di arbitro (uso bollo).....	»	672
rss 15.7 – Lodo arbitrale rituale (uso bollo).....	»	673
rss 15.8 – Deposito del lodo arbitrale presso la Camera arbitrale da parte del segretario del Collegio arbitrale (art. 241, comma 9, Codice dei contratti).....	»	674
rss 15.9 – Istanza di correzione di errore materiale del lodo arbitrale.....	»	675
 <b>16. Lo scioglimento del contratto</b>		
16.1. La risoluzione del contratto.....	»	677
16.1.1. Generalità.....	»	677
16.1.1.1. Gli aspetti sulle riserve.....	»	678
16.1.2. La risoluzione dei contratti per reati accertati.....	»	679
16.1.3. La risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.....	»	679
16.1.3.1. Il grave inadempimento e la grave irregolarità.....	»	679
16.1.3.2. La contestazione degli addebiti.....	»	681
16.1.3.3. Il grave ritardo.....	»	681
16.1.4. La risoluzione del contratto per colpa della stazione appaltante. Il calcolo degli interessi dovuti.....	»	683
16.1.5. Gli inadempimenti nei contratti di cottimo.....	»	684
16.1.6. L'avviso all'appaltatore.....	»	684
16.1.7. I provvedimenti conseguenti alla risoluzione dei contratti e la nuova gara d'appalto.....	»	685
16.1.7.1. Lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e il verbale di accertamento tecnico e contabile.....	»	685
16.1.7.2. Lo sgombero dell'area del cantiere.....	»	685
16.1.7.3. La procedura di affidamento dei lavori di completamento.....	»	685
16.1.8. Gli interessi per ritardo nei pagamenti. La procedura arbitrale per la risoluzione del contratto.....	»	686
16.2. Il recesso dal contratto.....	»	686
16.2.1. La valutazione del decimo.....	»	687
16.2.1.1. La formale comunicazione all'appaltatore.....	»	687
16.2.2. I limiti dell'autotutela.....	»	687
16.2.3. Il recesso dal contratto per infiltrazioni mafiose.....	»	688
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI.....	»	689
<b>MODELLI</b>		
rss 16.1 – Lettera per la segnalazione dei ritardi nell'esecuzione dei lavori (art. 145, comma 4, Regolamento n. 207/2010).....	»	722
rss 16.2 – Relazione particolareggiata per la segnalazione di gravi inadempimenti, grave irregolarità e grave ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 136, comma 1, Codice dei contratti pubblici).....	»	723
rss 16.3 – Lettera con la quale si invita il direttore dei lavori a formulare le contestazioni all'appaltatore (art. 136, comma 2, Codice dei contratti pubblici).....	»	724

rss 16.4 – Lettera per la contestazione degli addebiti (art. 136, comma 2, Codice dei contratti pubblici).....	»	725
rss 16.5 – Lettera del direttore dei lavori per la proposizione della risoluzione del contratto per grave inadempimento, irregolarità o ritardo (art. 136, comma 3, Codice dei contratti pubblici).....	»	726
rss 16.6 – Lettera per l’assegnazione di un termine per l’esecuzione dei lavori arretrati (art. 136, comma 4, Codice dei contratti pubblici).....	»	727
rss 16.7 – Processo verbale di constatazione degli effetti negativi della sollecitazione (art. 136, comma 5, Codice dei contratti pubblici).....	»	728
rss 16.8 – Proposta per la risoluzione del contratto (art. 136, commi 6 e 3, Codice dei contratti pubblici).....	»	729
rss 16.9 – Delibera per la risoluzione del contratto (art. 136, comma 6, Codice dei contratti pubblici).....	»	730
rss 16.10 – Verbale dello stato di consistenza (art. 138, comma 1, Codice dei contratti pubblici).....	»	731
rss 16.11 – Proposta per la risoluzione del contratto per reati accertati (art. 135, Codice dei contratti pubblici).....	»	732
rss 16.12 – Comunicazione di recesso dal contratto da parte della stazione appaltante (art. 134, comma 3, Codice dei contratti pubblici).....	»	733
rss 16.13 – Verbale di valutazione dei lavori eseguiti e dei materiali accettati dal direttore dei lavori a seguito di recesso della stazione appaltante (art. 134, comma 3, Codice dei contratti pubblici).....	»	734
rss 16.14 – Lettera per la proposizione della risoluzione del contratto in presenza di cottimo fiduciario (art. 137, Codice dei contratti pubblici).....	»	735
rss 16.15 – Schema di ingiunzione del direttore dei lavori in caso di inadempimento per l’esecuzione dei lavori affidati in cottimo (art. 137, Codice dei contratti pubblici).....	»	736
rss 16.16 – Determinazione di risoluzione del contratto nel caso di affidamento dei lavori con cottimo fiduciario (art. 137, Codice dei contratti pubblici).....	»	737
rss 16.17 – Lettera di invito a partecipare alla presa in consegna del cantiere (art. 134, comma 3, Codice dei contratti pubblici).....	»	738
rss 16.18 – Lettera per la comunicazione del mancato accoglimento della richiesta di recesso (art. 153, comma 8, Regolamento n. 207/2010).....	»	739
rss 16.19 – Lettera per la comunicazione dell’accoglimento della richiesta di recesso (art. 153, comma 8, Regolamento n. 207/2010).....	»	740
rss 16.20 – Lettera di richiesta di pagamento del dovuto per recesso a seguito di ritardata consegna dei lavori (art. 153, comma 4, Regolamento n. 207/2010).....	»	741
rss 16.21 – Lettera di recesso in conseguenza della sospensione dei lavori per un periodo superiore ai 60 giorni (art. 153, comma 10, Regolamento n. 207/2010).....	»	742
rss 16.22 – Lettera di recesso per la ritardata consegna dei lavori oltre il limite della metà del tempo contrattuale (art. 153, comma 9, Regolamento n. 207/2010).....	»	743

### **17. La consegna anticipata dell’opera alla stazione appaltante**

17.1. Il collaudo statico parziale e le condizioni di presa in consegna anticipata.....	»	745
17.2. Gli adempimenti dell’organo di collaudo. Il verbale dello stato di consistenza.....	»	745
17.3. Gli effetti consequenziali.....	»	746
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI.....	»	746
<b>MODELLI</b>		
rss 17.1 – Verbale di presa in consegna anticipata dei lavori (art. 230, comma 2, Regolamento n. 207/2010).....	»	748
rss 17.2 – Verbale di accertamento delle condizioni ai fini della presa in consegna anticipata dei lavori (art. 230, comma 2, Regolamento n. 207/2010).....	»	749

**18. I vizi e le difformità dell'opera**

18.1. Generalità .....	»	751
18.2. Gli appalti pubblici .....	»	752
18.2.1. Generalità .....	»	753
18.2.2. Le imprese riunite e i consorzi di imprese .....	»	753
18.2.3. Le responsabilità dei subappaltatori .....	»	753
18.3. La denuncia dei vizi da parte della stazione appaltante .....	»	754
18.4. Il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore .....	»	755
18.5. L'eliminazione dei vizi e delle difformità dell'opera .....	»	755
18.6. L'esclusione e la decadenza della garanzia per le difformità e i vizi dell'opera .....	»	756
18.7. I vizi e le difformità dovuti alle carenze progettuali. La responsabilità del progettista. La denuncia dell'appaltatore. Le situazioni preesistenti .....	»	758
18.8. Le responsabilità del direttore dei lavori e del committente. Le istruzioni errate .....	»	759
18.9. L'esclusione della responsabilità per i vizi sopravvenuti dopo l'approvazione del collaudo ..	»	759
18.10. La polizza indennitaria decennale. I gravi difetti e la rovina dell'immobile .....	»	760
18.10.1. La polizza indennitaria decennale e quella di responsabilità civile decennale .....	»	760
18.10.1.1. I limiti dell'indennizzo .....	»	760
18.10.1.2. La denuncia dei sinistri e gli obblighi del contraente o dell'assicurato ....	»	762
18.10.2. La decorrenza dei termini .....	»	771
18.10.3. Le considerazioni sui gravi difetti .....	»	771
18.10.4. La responsabilità dell'appaltatore .....	»	772
18.11. La decadenza della denuncia e l'azione .....	»	772
18.11.1. La denuncia di gravi difetti .....	»	772
18.11.2. Il concorso di responsabilità del progettista e del direttore dei lavori .....	»	773
18.11.3. L'esclusione della responsabilità dell'appaltatore .....	»	773
GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI .....	»	774
MODELLI		
rss 18.1 – Lettera del contraente/assicurato per denunciare gravi difetti costruttivi o rovina parziale dell'opera realizzata (copertura assicurativa indennitaria decennale postuma)	»	820
rss 18.2 – Lettera del contraente/assicurato per danni cagionati a terzi o a cose (copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma) .....	»	821
rss 18.3 – Lettera dell'appaltatore per l'accoglimento della denuncia di vizi o difformità delle opere .....	»	822
rss 18.4 – Lettera dell'appaltatore per il non accoglimento della denuncia di vizi o difformità delle opere .....	»	823
rss 18.5 – Dichiarazione di impegno dell'appaltatore per l'eliminazione dei vizi o difetti delle opere realizzate .....	»	824
Bibliografia .....	»	825

# INDICE ANALITICO

<b>A</b>	
<b>Accesso agli atti</b> .....	564
<b>Accordo bonario</b>	
• accesso agli atti .....	564
• acquisizione delle relazioni .....	564
• anomalie ricorrenti .....	572
• compenso componenti commissione .....	568
• composizione commissione .....	562
• comunicazione del direttore dei lavori .....	558
• conferimento decisioni vincolanti .....	568
• esito .....	565
• fondo per accordi bonari .....	571
• natura transattiva .....	571
• necessità dei fatti registrati .....	559
• mancato raggiungimento .....	570
• presupposti .....	558
• procedura effettuata dalla commissione .....	562
• procedura effettuata dal responsabile del procedimento .....	568
• pronuncia delle parti .....	566, 569
• proposta .....	565
• reiterazione del procedimento .....	570
• riconoscimento interessi legali .....	567
• sanzioni .....	573
• tempestività della procedura .....	561
• valutazioni preliminari riserve .....	559
• verbale .....	567
<b>Anomalo andamento lavori</b> .....	194
<b>Arbitrato</b>	
• accettazione arbitri .....	624
• albo degli arbitri camerati .....	621
• anticipazione spese .....	627
• astensione e ricusazione .....	625
• atto di resistenza .....	620
• camera arbitrale .....	620
• codice deontologico .....	621
• compromesso e clausola compromissoria .....	626
• consulenti tecnici .....	623
• controversie .....	618
• corrispettivo .....	635
• diritti arbitri .....	625
• domanda di arbitrato .....	619, 633
• elenco dei periti .....	622
• elenco dei segretari .....	622
• estrazione informatica .....	633
• fase transitoria .....	618
• finalità .....	617
• lodo arbitrale .....	628, 637
• nomina terzo arbitro .....	633
• procedimento c.p.c. .....	623, 626
• procedimento Camera arbitrale .....	632
• procedure .....	623
• responsabilità arbitri .....	624
• ricusazione arbitri .....	625, 634
• rimborso spese .....	635
• sede arbitrato .....	627, 634
• sospensione del procedimento .....	628
• sostituzione arbitri .....	626
<b>Ammortamento</b>	
• ammortamento fiscale .....	255
• mancato ammortamento .....	255
<b>Aspetti di dettaglio</b> .....	364
<b>Atto di sottomissione</b> .....	373
<b>B</b>	
<b>Beni culturali (varianti in corso d'opera)</b>	
• aspetti di dettaglio .....	377
• limiti di importo .....	378
• varianti in corso d'opera .....	377
<b>C</b>	
<b>Camera arbitrale</b> .....	620
<b>Certificato di collaudo</b> .....	507
<b>Certificato di regolare esecuzione</b> .....	509
<b>Certificato di ultimazione lavori</b> .....	201
<b>Collaudo tecnico-amministrativo</b>	
• adempimenti .....	68
• commissione di collaudo .....	495
• difetti e mancanze di poca entità .....	501, 502
• discordanza fra contabilità ed esecuzione .....	499
• esame della contabilità .....	504
• funzione consultiva .....	67
• garanzie fidejussorie .....	499
• gravi discordanze .....	500
• lavori non collaudabili .....	501
• maggiori compensi .....	498
• operazioni .....	496
• opere meritevoli di collaudo .....	502
• opere non autorizzate .....	502
• possibili contestazioni .....	508
• relazione separata e riservata .....	509
• revisione tecnico-contabile .....	506
• riserve .....	507
• ritardo .....	498
• sospensione del collaudo .....	501
• sottoscrizione del certificato di collaudo .....	507
• tempi per l'esecuzione .....	498
• ultimazione del procedimento .....	498
• valutazione del tempo di esecuzione dei lavori .....	506
• visita .....	497
<b>Consegna dei lavori</b>	
• comunicazioni all'autorità .....	93
• consegna d'urgenza .....	80
• consegna parziale .....	86
• dichiarazione di previa visione dei luoghi .....	88
• differenze nello stato dei luoghi .....	86

• disponibilità delle aree .....	87	<b>Coordinatore per l'esecuzione dei lavori</b> .....	64
• invito all'appaltatore .....	80	<b>Cronoprogramma dei lavori</b>	
• mancata consegna .....	90	• contenuti .....	191
• quadro normativo .....	79	• invariabilità .....	191
• riconoscimenti all'appaltatore .....	83	• scadenze differenziate .....	192
• rimozione ostacoli .....	87	• termini intermedi .....	192
• riserve .....	89	<b>Custodia del cantiere</b> .....	266
• ritardata consegna .....	89		
• sospensione della consegna .....	92	<b>D</b>	
• tempi .....	80	<b>Danni alle proprietà</b> .....	457
• verbale di consegna .....	84	<b>Danni per causa di forza maggiore</b>	
<b>Consegna anticipata dell'opera</b>		• accertamento .....	444
• adempimenti organo di collaudo .....	745	• danni da piene .....	447
• collaudo statico parziale .....	745	• danni risarcibili .....	446
• effetti consequenziali .....	746	• denuncia .....	443
• verbale stato di consistenza .....	745	• indennizzo .....	446, 447
<b>Contabilità dei lavori</b>		• natura .....	445
• accettazione .....	140	• negligenza dell'appaltatore .....	445
• apposizione riserve .....	141	• omissione di cautele .....	445
• contabilità informale .....	137	• riserve .....	446
• contabilità provvisoria .....	140	• sospensione dei lavori .....	448
• conto finale .....	154	• tempi contrattuali .....	448
• correzione errori materiali .....	139	<b>Definizione delle riserve al termine dei lavori</b>	
• finalit� .....	137	• commissione obbligatoria .....	613
• partite provvisorie .....	140	• elementi necessari .....	613
• registro di contabilit� .....	138	• formulazione della proposta .....	614
• stato d'avanzamento .....	150	• mancata effettuazione del collaudo .....	614
<b>Contestazioni</b>		• pagamento somme riconosciute .....	615
• aspetti tecnici .....	14	• pronuncia delle parti .....	615
• fatti .....	15	<b>Direzione dei lavori</b>	
<b>Conto finale</b>		• attivit� principali .....	56
• conferma riserve .....	155	• compiti nelle varie fasi .....	56
• relazione riservata .....	157	• controlli e verifiche .....	60
• sottoscrizione .....	155	• coordinatore per l'esecuzione dei lavori .....	64
<b>Contratti di cottimo</b> .....	684	• corrispondenza durante l'esecuzione dei lavori .....	62
<b>Contratto (recesso dal)</b>		• direttori operativi .....	62
• formale comunicazione all'appaltatore .....	687	• ispettori di cantiere .....	63
• infiltrazioni mafiose .....	688	• istituzione .....	54
• limiti dell'autotutela .....	687	• rapporti con l'appaltatore .....	55
• valutazione del decimo .....	687	• rapporti con il responsabile del procedimento .....	55
<b>Contratto (risoluzione del)</b>		• responsabilit� .....	61
• addebiti .....	681	<b>Direzione tecnica dell'impresa</b>	
• affidamento lavori di completamento .....	685	• condotta dei lavori .....	65
• avviso all'appaltatore .....	684	• direttore di cantiere .....	66
• colpa della stazione appaltante .....	683	<b>Disposizioni di servizio</b> .....	53
• contratti di cottimo .....	684		
• formulazione riserva .....	678	<b>E</b>	
• grave inadempimento .....	679	<b>Equo compenso e maggiore onerosit�</b>	
• grave irregolarit� .....	679	• ammissibilit� .....	418
• grave ritardo .....	681	• cause geologiche, idriche .....	417
• interessi dovuti .....	683	• maggiore onerosit� .....	421
• norme .....	677	• necessit� della riserva .....	420
• procedura arbitrale .....	686	• valutazione .....	419
• provvedimenti conseguenti .....	685		
• reati accertati .....	679	<b>G</b>	
• riserve .....	678	<b>Garanzia di manutenzione</b> .....	463
• sgombero area del cantiere .....	685	<b>Gravi discordanze</b> .....	500
• stato di consistenza lavori eseguiti .....	685	<b>Grave inadempimento</b> .....	679
• verbale di accertamento tecnico .....	685	<b>Grave irregolarit�</b> .....	679
<b>Controllo della stazione appaltante</b> .....	43	<b>Grave ritardo</b> .....	681

<b>I</b>	
<b>Inadempimenti nei contratti di cottimo</b> .....	684
<b>Istruzioni di servizio</b> .....	52
<b>L</b>	
<b>Lodo arbitrale</b>	
• compenso arbitri .....	631
• correzione .....	637
• decisione .....	628
• deliberazione .....	629
• deposito .....	629, 630
• impugnazione .....	638
• opposizione di terzo .....	639
• requisiti .....	629
• revocazione .....	639
• sospensione efficacia .....	640
• valore controversia .....	631
<b>N</b>	
<b>Nuovi prezzi</b>	
• approvazione .....	376
• contestazione.....	376
• determinazione.....	376
• prezzi di contratto .....	375
• verbale.....	377
<b>O</b>	
<b>Oneri di sicurezza</b> .....	484
<b>Ordini di servizio</b>	
• accesso .....	53
• natura e contenuti .....	52
• lavori aggiuntivi.....	54
• riserve .....	13, 53
<b>P</b>	
<b>Penali</b>	
• corresponsione degli interessi.....	206
• disapplicazione .....	206
• entità .....	204
• finalità .....	203
• iscrizione della riserva .....	208
• riduzione .....	206
• ritardata ultimazione .....	204
• valutazioni del responsabile del procedimento .....	205
<b>Prezzi</b>	
• approvazione .....	376
• contestazione.....	376
• determinazione.....	376
• prezzi di contratto .....	375
• verbale.....	377
<b>Programma esecutivo</b>	
• contenuti .....	193
• obblighi direzione lavori.....	193
<b>Proroghe</b>	
• concessione .....	199
• discrezionalità del responsabile del procedimento.....	199
• motivazione.....	200
• richiesta .....	199
<b>R</b>	
<b>Rata di acconto</b> .....	152
<b>Rata di saldo</b> .....	153
<b>Recesso dal contratto</b>	
• formale comunicazione all'appaltatore .....	687
• infiltrazioni mafiose.....	688
• limiti dell'autotutela .....	687
• valutazione del decimo .....	687
<b>Registro di contabilità</b> .....	138
<b>Relazione separata e riservata</b> .....	157, 509
<b>Responsabile del procedimento</b>	
• attività di particolare rilevanza .....	45
• compiti .....	45
• istruzioni e ordini di servizio.....	52
<b>Revisione tecnico contabile</b> .....	506
<b>Riserve e domande</b>	
• atti idonei .....	11
• aggiornamento degli importi .....	8
• contestazioni .....	14
• decadenza.....	9
• deroghe .....	8
• differenze terminologiche .....	3
• domande.....	3
• efficacia in atti diversi .....	13
• fatti ad effetto continuativo .....	5, 7
• fatti ad effetto istantaneo .....	5, 6
• formulazione .....	3
• libretto delle misure e liste settimanali.....	13
• modalità di formulazione delle domande .....	3
• omessa eccezione di decadenza .....	11
• ordini di servizio .....	13
• rinuncia .....	11
• tempestività della formulazione .....	4
<b>Risoluzione del contratto</b>	
• addebiti .....	681
• affidamento lavori di completamento.....	685
• avviso all'appaltatore.....	684
• colpa della stazione appaltante .....	683
• contratti di cottimo .....	684
• formulazione riserva .....	678
• grave inadempimento .....	679
• grave irregolarità.....	679
• grave ritardo .....	681
• interessi dovuti.....	683
• norme .....	677
• procedura arbitrale .....	686
• provvedimenti conseguenti.....	685
• reati accertati.....	679
• riserve .....	678
• sgombero area del cantiere .....	685
• stato di consistenza lavori eseguiti .....	685
• verbale di accertamento tecnico .....	685
<b>S</b>	
<b>Scioglimento del contratto</b> .....	677
<b>Sicurezza cantieri</b>	
• aggiornamento psc .....	483
• annullamento contratto .....	486
• obblighi appaltatore .....	481
• oneri sicurezza .....	484
• proposte integrative psc .....	481
• sottostima oneri di sicurezza .....	482
• validazione progetto .....	485
• variante per errore od omissione progettuale .....	482

**Sinistri alle persone e danni alle proprietà**

• decorrenza.....	459
• esclusione della copertura assicurativa.....	461
• garanzia di manutenzione.....	459
• lavori non indennizzabili.....	459
• massimale d'assicurazione.....	458
• polizza d'assicurazione.....	458
• relazione del direttore dei lavori.....	458
• responsabilità dell'appaltatore.....	457
• ritardato pagamento del premio.....	459
• schema tipo copertura assicurativa.....	463
• trasmissione copia polizza.....	459

**Sospensione dei lavori**

• attività del cantiere.....	265
• coordinatore per l'esecuzione.....	266
• custodia del cantiere.....	266
• istanza dell'appaltatore.....	237
• quadro normativo.....	235
• riserve.....	262
• risoluzione del contratto.....	267
• soggetti abilitati.....	236
• verbali.....	261
• visite periodiche del direttore dei lavori.....	265

**Sospensione dei lavori (illegittima)**

• ammortamento fiscale.....	255
• dimissioni direttore dei lavori.....	251
• fattispecie.....	249
• incombenze a carico dell'appaltatore.....	251
• lesione dell'utile d'impresa.....	258
• mancato ammortamento.....	255
• perizia variante.....	250
• quantificazione dei danni.....	252
• spese generali infruttifere.....	254
• tassi di mora.....	258

**Sospensione dei lavori (legittima)**

• acquisizione di autorizzazioni.....	243
• appalto integrato.....	246
• avverse condizioni climatiche.....	240
• cause di forza maggiore.....	246, 247
• cause impreviste.....	242
• circostanze speciali.....	241
• differimento dei termini contrattuali.....	248
• diffida al responsabile del procedimento.....	246
• durata.....	248
• esigenze usuario dell'immobile.....	243
• fattispecie.....	238
• interferenze tra i lavori.....	243
• nuove lavorazioni.....	245
• perizia di variante.....	240, 241
• problemi organizzativi impresa.....	245
• problemi organizzativi stazione appaltante.....	245
• ragioni di pubblico interesse.....	239
• ritrovamenti ordigni bellici.....	243
• sequestro penale cantiere.....	239
• sospensione parziale.....	247
• validazione progetto.....	244
• variante tecniche.....	245

**Sospensione dei lavori (verbale di ripresa)**

• programma esecutivo.....	265
• verbale.....	264

**Sospensione dei lavori (verbale di sospensione)**

• contenuti particolari.....	262
• contestazioni.....	262
• natura delle riserve.....	263
• quantificazione del danno.....	263
• sottoscrizione.....	261
<b>Spese generali infruttifere.....</b>	<b>254</b>
<b>Stato di consistenza lavori eseguiti.....</b>	<b>685</b>
<b>Stato d'avanzamento</b>	
• computi provvisori.....	151
• determinati manufatti e materiali.....	151
• documenti contabili.....	150
• rata d'acconto.....	152
• responsabilità direttore dei lavori.....	151

**T**

<b>Tassi di mora.....</b>	<b>258</b>
---------------------------	------------

**Tempo di esecuzione**

• computo dei giorni.....	196
• cronoprogramma dei lavori.....	191
• durata giornaliera lavori.....	194
• modifica del termine.....	197
• novazione dei termini.....	197
• produzione.....	193
• programma esecutivo.....	193
• proroghe.....	199
• scadenze differenziate.....	192
• termine di ultimazione.....	195
• termine suppletivo.....	197
• termini intermedi.....	192
• ultimazione lavori.....	200

**Transazione**

• applicazione.....	574
• appalti pubblici.....	575
• linee generali.....	574
• requisiti.....	575

**U****Ufficio della direzione dei lavori**

• attività principali.....	56
• compiti nelle varie fasi.....	56
• controlli e verifiche.....	60
• coordinatore per l'esecuzione dei lavori.....	64
• corrispondenza durante l'esecuzione dei lavori.....	62
• direttori operativi.....	62
• ispettori di cantiere.....	63
• istituzione.....	54
• rapporti con l'appaltatore.....	55
• rapporti con il responsabile del procedimento.....	55
• responsabilità.....	61

**Ultimazione dei lavori**

• certificato.....	201
• lavorazioni di piccola entità.....	203
• comunicazione dell'appaltatore.....	200
• impugnazione del certificato.....	202
• termine.....	195

**V****Varianti in corso d'opera**

• adempimenti amministrativi.....	372
-----------------------------------	-----



• appalto integrato .....	361
• aspetti di dettaglio .....	364
• atto di sottomissione .....	373
• beni culturali .....	377
• casi ammissibili .....	353
• cause geologiche, idriche e simili .....	358
• cause impreviste e imprevedibili .....	356
• contestazioni appaltatore .....	376
• determinazione del quinto .....	365
• divieti per l'appaltatore .....	353
• equo compenso .....	366
• errori o omissioni progettuali .....	358, 359, 361, 368
• lavorazioni omogenee .....	366, 367
• limite qualitativo .....	365
• limite quantitativo .....	363
• materiali e tecnologie .....	356
• nuovi materiali e tecnologie .....	356
• nuovi prezzi .....	375
• nuovo contratto .....	368
• obblighi e divieti per l'appaltatore .....	343
• oneri di sicurezza .....	362
• quadro normativo .....	351
• risoluzione del contratto .....	368
• rinvenimenti imprevisti o non prevedibili .....	357
• sopravvenute esigenze legislative .....	355
• specificità dei beni .....	357
• varianti in aumento .....	362
• variazioni contrattuali .....	352
• variazioni superiori al quinto .....	365
<b>Varianti in corso d'opera (adempimenti amministrativi)</b>	
• approvazione .....	372
• atto aggiuntivo .....	374
• atto di sottomissione .....	373
• registrazione .....	375
<b>Varianti in corso d'opera (variazioni arbitrarie)</b>	
• aspetti contabili .....	371
• lavorazioni meritevoli di collaudo .....	370
• ordine di servizio .....	370
• responsabilità del direttore dei lavori .....	370
• ripristino stato dei luoghi .....	370
• situazioni ricorrenti .....	369
• varianti ammissibili .....	372
<b>Verbale di concordamento nuovi prezzi</b> .....	377
<b>Verbale di consegna dei lavori</b> .....	84
<b>Verbale di ripresa dei lavori</b> .....	264
<b>Verbale di sospensione dei lavori</b> .....	261
<b>Vizi e difformità delle opere</b>	
• appalti pubblici .....	752
• approvazione del collaudo .....	759
• decadenza della garanzia .....	756
• denuncia dei vizi .....	754
• denuncia dei sinistri .....	762
• denuncia dell'appaltatore .....	758
• eliminazione dei vizi .....	755
• esclusione della garanzia .....	756
• gravi difetti .....	760
• imprese riunite .....	753
• istruzioni errate .....	759
• limiti dell'indennizzo .....	760
• polizza indennitaria decennale .....	760
• responsabilità del committente .....	759
• responsabilità del direttore dei lavori .....	759
• responsabilità del progettista .....	758
• riconoscimento dei vizi .....	755
• rovina dell'immobile .....	760
• situazioni preesistenti .....	758
• subappaltatori .....	753
• vizi sopravvenuti .....	759

## PREMESSA

La finalità delle riserve è anche quella di fornire alla stazione appaltante uno strumento di controllo continuo della spesa stanziata per contenerla nell'ambito della previsione. L'istituto della *riserva* consente all'appaltatore di potere avanzare precise richieste riguardanti fatti tecnici ed economici relativi all'esecuzione dei lavori in appalto. Tra le problematiche si citano:

- la consegna ritardata o parziale dei lavori;
- la sospensione illegittima e la tardiva ripresa dei lavori;
- le contestazioni in merito alla contabilità dei lavori;
- la legittimità delle varianti in corso d'opera;
- le proroghe e le penali;
- l'andamento anomalo dei lavori;
- lo scioglimento del contratto;
- le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo.

Altre problematiche, come l'anticipazione del prezzo contrattuale, non sono state trattate perché applicate in casi particolari regolati da norme specifiche. Le riserve devono essere formulate sempre in modo chiaro e specifico, motivate dettagliatamente e riportare con precisione la somma richiesta in base alle circostanze esecutive; chiaramente le riserve, dopo il primo inserimento negli atti contabili e amministrativi previsti dal Regolamento, a pena di decadenza devono essere riportate obbligatoriamente nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Altro documento contabile importante per le riserve è dato dal conto finale poiché le riserve in esso non confermate si intendono decadute. Ai fini della loro ammissibilità occorre tenere presente che le riserve dell'appaltatore concernenti l'esecuzione e la registrazione dei lavori sono atti a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione.

Con l'entrata in vigore del Regolamento n. 207/2010 l'istituto della riserva ha subito qualche modifica e semplificazione, perché le norme regolamentari hanno recepito alcuni significativi orientamenti giurisprudenziali e arbitrali. Una importante innovazione per la trattazione non contenziosa delle riserve in corso d'opera è stata l'introduzione della transazione e dell'accordo bonario previste rispettivamente dagli articoli 239 e 240 del Codice dei contratti. La procedura dell'accordo bonario ha subito una sistemazione normativa ed è stata estesa anche alla definizione delle riserve residue o finali dopo l'espletamento del collaudo tecnico-amministrativo.

Nel testo è stata trattata anche la facoltatività dell'arbitrato nel settore delle opere pub-

bliche alla luce delle disposizioni dell'art. 241 del Codice dei contratti, coordinate con le disposizioni del codice di procedura civile applicabili con qualche sottile differenza per gli appalti pubblici.

Per una verifica adeguata e un ulteriore approfondimento si consiglia di consultare sempre per esteso le sentenze originali e i lodi arbitrari da cui sono state tratte le massime riportate nella sezione di giurisprudenza all'interno di quasi tutti i capitoli del testo.

Da ultimo, il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, modificando l'art. 240-*bis* del Codice ha stabilito che l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Inoltre, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 e del Regolamento n. 207/2010, sono stati oggetto di verifica ai sensi degli articoli 52, 53 e 54 dello stesso Regolamento.

Un doveroso ringraziamento è rivolto alle seguenti case editrici:

- Casa Editrice Promedi, Promozioni ed Edizioni s.r.l., Via G. Nicotera, 29 – 00195 Roma, per avere concesso di usufruire delle massime tratte dalla rivista *Archivio giuridico delle opere pubbliche*;
- Casa Editrice Giuffrè Editore S.p.a., Via Busto Arsizio, 40 – 20151 Milano ([www.giuffre.it](http://www.giuffre.it)), per avere dato l'autorizzazione a utilizzare le massime tratte, in particolare, dalle riviste: *Giustizia civile Massimario – Diritto & Giustizia – Il Foro amministrativo Tar – Il Foro amministrativo CdS – Cassazione penale – Rivista giuridica dell'edilizia*.

## Tabelle di corrispondenza tra gli articoli delle diverse norme abrogate e quelle del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Legge 11 febbraio 1994, n. 109	Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006
<b>Art. 1</b>	<b>Artt. 2, 4, 255</b>
art. 1, c. 1	Art. 2, 4
art. 1, c. 4	Art. 255
<b>Art. 2</b>	<b>Artt. 3, 14, 32, 142, 146, 147, 148, 149</b>
art. 2, c. 1	Art. 14
art. 2, c. 3	Artt. 146, 147, 149
art. 2, c. 3, ultimo periodo	Art. 147
<b>Art. 3</b>	<b>Artt. 4, 5, 196</b>
art. 3, c. 7-bis	Art. 196
<b>Art. 4</b>	<b>Artt. 6, 7, 244</b>
art. 4, c. 7	Art. 244
<b>Art. 5</b>	<b>Art. 8</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Art. 127</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Artt. 10, 12, 116</b>
art. 7, c. 2	Art. 196
art. 7, c. 15	Art. 12
<b>Art. 8</b>	<b>Artt. 15, 40, 75</b>
art. 8, c. 11-quater	Art. 75
art. 8, c. 11-septies	Art. 15
<b>Art. 9</b>	<b>Art. 40</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Artt. 34, 48, 116, 140</b>
art. 10, c. 1-ter	Artt. 116, 140 c. 1
<b>Art. 11</b>	<b>Art. 35</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Art. 36</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Art. 37</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Artt. 98, 126, 128, 196</b>
art. 14, c. 11	Art. 196
art. 14, c. 13	Art. 98
<b>Art. 15</b>	-
<b>Art. 16</b>	<b>Art. 93</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Artt. 90, 91, 92, 196</b>
art. 17, c. 5	Art. 196
art. 17, c. 12-ter, ultimo periodo	Art. 253, c. 17
art. 17, c. 13	Art. 91, c. 5
<b>Art. 18</b>	<b>Artt. 90, 92</b>
<b>Art. 19</b>	<b>Artt. 3, 53, 55, 112, 132, 143</b>
art. 19, c. 1-ter	Artt. 112, 132
art. 19, cc. 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater	Art. 143
art. 19, c. 3	Art. 33
art. 19, c. 4 e 5	Art. 53, c. 4

art. 19, c. 5-bis	Art. 55
art. 19, cc. 5-ter- 5-quater	Art. 53, cc. 6-11
<b>Art. 20</b>	<b>Artt. 53, 55, 144</b>
art. 20, c. 2	Art. 53
<b>Art. 21</b>	<b>Artt. 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88</b>
art. 21, c. 1 -bis	Artt. 86, 87
<b>Art. 22</b>	<b>Art. 13</b>
<b>Art. 23</b>	<b>Artt. 55, 123</b>
<b>Art. 24</b>	<b>Artt. 17, 56, 57, 125, 196</b>
art. 24, c. 6	Art. 17, 196
<b>Art. 25</b>	<b>Art. 132</b>
<b>Art. 26</b>	<b>Artt. 133, 117</b>
art. 26, c. 5	Art. 117
<b>Art. 27</b>	<b>Art. 130</b>

Legge 11 febbraio 1994, n. 109	Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006
<b>Art. 28</b>	<b>Art. 141</b>
<b>Art. 29</b>	<b>Art. 122</b>
art. 29, c. 2	Art. 80
<b>Art. 30</b>	<b>Artt. 75, 111, 112, 113, 129</b>
art. 30, c. 1	Art. 75
art. 30, c. 2 e 2-bis	Artt. 75, 113
art. 30, c. 2-ter	Art. 113
art. 30, cc. 3, 4	Art. 129
art. 30, c. 5	Art. 111
art. 30, cc. 6 e 6-bis	Art. 112
art. 30, c. 7-bis	Art. 129
<b>Art. 31</b>	<b>Art. 131</b>
<b>Art. 31-bis</b>	<b>Art. 240</b>
<b>Art. 32</b>	<b>Artt. 241, 243</b>
<b>Art. 33</b>	<b>Art. 17</b>
<b>Art. 34</b>	<b>Art. 118</b>
<b>Art. 35</b>	<b>Art. 116</b>
<b>Art. 36</b>	<b>Art. 116</b>
Art. 37-bis	Art. 153
Art. 37-ter	Art. 154
Art. 37-quater	Art. 155
Art. 37-quinquies	Art. 156
Art. 37-septies	Art. 158
Art. 37-octies	Art. 159
Art. 37-nonies	Art. 160
Art. 38-bis	Art. 98

<b>D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554</b>	<b>Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006</b>
Artt. 3-6	Art. 8
Art. 7	Art. 10
Art. 10	Art. 13, c. 5, lettera d)
Art. 16, c. 3	Art. 68
Art. 57	Art. 108
Art. 59, cc. 3, 4, 5	Art. 99
Art. 59, cc. 6, 7	Art. 109
Art. 64, c. 6	Art. 86
Art. 75	Art. 38
Art. 76	Art. 55
Art. 76, cc. 3 e 4	Art. 79
Art. 79	Art. 122
Art. 79, c. 1	Art. 77
Art. 79, c. 1, primo periodo	Art. 70
Art. 79, c. 2	Art. 67
Art. 79, cc. 3, 4, 7, 8	Art. 70
Art. 79, cc. 5 e 6	Artt. 71, 72
Art. 80	Art. 122
Art. 80, c. 1	Art. 63
Art. 80, c. 2	Art. 66
Art. 80, c. 11	Artt. 63, 64, 65
Art. 80, c. 12	Art. 250
Art. 81	Art. 122
Art. 81, c. 1	Art. 70
Art. 81, c. 2	Art. 72
Art. 81, c. 3	Art. 77
Art. 81, c. 12	Art. 78
Art. 82	Art. 17
Art. 83, c. 7	Art. 53, c. 12
Art. 84	Art. 144
Art. 84, c. 2	Art. 145
Art. 87, c. 2	Art. 143
Art. 88	Art. 125
Art. 89	Art. 88
Art. 90	Art. 82
Art. 91, c. 4	Art. 86
Art. 92	Art. 84

Art. 100	Art. 75
Art. 109	Art. 11
Art. 115	Art. 117
Art. 118	Art. 135
Art. 119	Art. 136
Art. 120	Art. 137
Art. 121	Art. 138
Art. 122	Art. 134
Art. 142	Art. 125
Art. 142, c. 1	Art. 125
Art. 143, c. 3	Art. 125
Art. 144, cc. 1 e 2	Art. 125
Art. 149	Art. 240
Art. 150	Artt. 241, 243
Art. 151	Artt. 241, 242

<b>Legge 19 marzo 1990, n. 55</b>	<b>Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006</b>
Art. 18	Art. 118
Art. 19, cc. 3 e 4	Art. 37

<b>D.L. 14 marzo 2005, n. 35</b>	<b>Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006</b>
Art. 5, c. 12	Art. 139
Art. 5, cc. 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies	Art. 140

<b>Legge 20 marzo 1865, n. 2248</b>	<b>Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006</b>
Art. 326	Art. 53
Art. 329	Art. 33
Art. 340	Artt. 136, 137, 138
Art. 341	Art. 136
Art. 345	Art. 134

<b>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30</b>	<b>Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006</b>
Art. 1	Art. 197
Art. 1, c. 5	Art. 197
Art. 3	Art. 199
Art. 4	Art. 200
Art. 5	Art. 201
Art. 6	Art. 202

## Tabelle di corrispondenza

Art. 7	Art. 204
Art. 8	Art. 203
Art. 9	Art. 204
Art. 10	Art. 205

Art. 20-octies, c. 4	Art. 177
Art. 20-nonies	Art. 192
Art. 20-decies	Art. 193

D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190	Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006
Art. 1, cc. da 1 a 6	Art. 161
Art. 1, c. 7	Art. 162
Art. 2	Art. 163
Art. 2-bis	Art. 164
Art. 3	Art. 165
Art. 4	Art. 166
Art. 4-bis	Art. 167
Art. 4-ter	Art. 168
Art. 4-quater	Art. 169
Art. 5	Art. 170
Art. 5-bis	Art. 171
Art. 5-ter	Art. 172
Art. 6	Art. 173
Art. 8	Art. 175
Art. 9	Art. 176
Art. 10	Art. 177
Art. 11	Art. 178
Art. 12	Art. 241
Art. 13	Art. 179
Art. 15, c. 5	Art. 180
Art. 16	Art. 181
Art. 17	Art. 182
Art. 18	Art. 183
Art. 19	Art. 184
Art. 20	Art. 185
Art. 20-bis	Art. 186
Art. 20-ter	Art. 187
Art. 20-quater	Art. 188
Art. 20-quinques	Art. 189
Art. 20-sexies	Art. 190
Art. 20-octies	Art. 191

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157	Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006
Artt. 1,3	Art. 41
Art. 2, 3, 6	Artt. 3, 32
Art. 3, cc. 3 e 4	Art. 14
Art. 3, c. 2	Artt. 20, 21
Art. 3, c. 5	Art. 32
Art. 4	Art. 29
Art. 5	Art. 17
Art. 5	Art. 18
Art. 6	Art. 55
Art. 7	Artt. 56, 57
Art. 7, cc. 3 e 4	Art. 71
Art. 8	Art. 66
Art. 8, c. 1	Art. 63
Art. 8, c. 2	Art. 64
Art. 8, c. 3	Art. 65
Artt. 9, 10	Art. 70
Art. 10, cc. 2 e 3, All. 5	Art. 67
Art. 10, c. 6	Art. 72
Art. 10, cc. 10, 11, 11-bis	Art. 77
Art. 11	Art. 34
Art. 11	Art. 37
Art. 15	Art. 39
Art. 16	Art. 46
Art. 17	Art. 45
Art. 18	Art. 118
Art. 20	Art. 68
Art. 22	Art. 62
Art. 23	Artt. 81, 82, 83
Art. 24	Art. 76
Art. 25	Artt. 86, 87
Art. 27, cc. 1 e 2	Art. 79
Art. 27, c. 4	Art. 78

## Tabelle di corrispondenza tra gli articoli delle diverse norme abrogate e quelle del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

D.P.R. n. 554/1999	D.P.R. n. 207/2010		
1	1	49	59
2	3	50	252
3 ÷ 6 (abrogati)		51	253
7	9	53	254
7, c. 6 (abrogato)		54	255
8	10	55 (abrogato)	
9	58	56	257
10 (abrogato)		57 (abrogato)	
11	11	58	259
12	12	59 (abrogato)	
13, 14	13	59, c. 4	260
15	14	60	260
16	15	61	260
16, c.3 (abrogato)		62, cc. 1 e 2	267
17	16	62, cc. 3, 5 e 10	262
18	17	63, cc. 1 e 5	264
19	18	63, c.1, lett. o) c.2, lett. c), c.7	267
20	19	64	266
21	20	65	261
22	21	66	263
23	22	67, cc. 4, 5 e 6	265
24	23	71	106
25	24	72	107
26	25	73	108
27, 28	26	74	109
29	27	75 ÷ 80 (abrogati)	
30	28	80, c.9	110
31	29	81 ÷ 82 (abrogati)	
32	30	83, cc. 3 e 5	111
33	31	83, c. 6	112
34	32	84 ÷ 85 (abrogati)	
35	33	86	115
36	34	87	116
37	35	87, c.2 (abrogato)	
38	36	88, cc. 1, 2 e 3 (abrogati)	
39	37	89, c.1	118
40	38	89, c.2	121
41	39	89, c. 3 (abrogato)	
42	40	90	119
43	41	91, 92	120
44	42	91, c. 4 (abrogato)	
45	43	92, cc. 1, 2 e 5 (abrogati)	
46, 47, 48 e 49	44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59	93 ÷ 94 (abrogati)	
		95	92

## Tabelle di corrispondenza

95, cc. 5,6 e 7 ( <i>abrogato</i> )	
96	93
97	94
98	95
99	96
101	123
102	124
103	125
104	126
105	269
106	270
107	127
108	128
110	137
111	138
112	139
113	140
114	141
115 ( <i>abrogato</i> )	
116	142
117	145
118 ÷ 122 ( <i>abrogati</i> )	
123	147
124	148
125	149
126	150
127	151
128	152
129	153
130	154
131	155
132	156
133	158
134	161
135	162
136	163
137	164
138	165
139	166
140	169
141	170
142, c. 1 ( <i>abrogato</i> )	
143, c. 3 ( <i>abrogato</i> )	
144, cc. 1 e 2 ( <i>abrogati</i> )	
144, c. 3 e 4	173
145	174
146	175

147	176
148	177
149 ÷ 151 ( <i>abrogati</i> )	
152	178
153	179
155	180
156	181
157	182
158	183
159	184
160	185
161	186
162	187
163	188
164	189
165	190
166	192
167	193
168	194
169	195
170	197
171	198
172	199
173	200
174	201
175	202
176	203
177	204
178	205
179	206
180	207
181	208
182	209
183	211
184	212
185	213
186	214
187	215
188	216
189	218
190	217
191	222
192	219
193	224
194, cc. 1, 2, 4 e 5	223
194, c. 3	221
195	225



LE RISERVE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

196	226
197	227
198	228
199	229
200	230
201	231
202	232
203	234
204	234
205	235
206	220
207	236
208	237
209	234
210	238
211	239
212	240
213	241
214	242
215	243
216	244
217	245
218	246
220	247
221	248
224	251
225	344
226	345, 352
227	346, 353
228	348, 354
229	349, 355
230	350, 356

Legge n. 109/1994	D.P.R. n. 207/2010
19, c. 5-bis	105

D.M. n. 145/2000	D.P.R. n. 207/2010
5, c. 1	32, c. 4
7	4
9	157
10	161
11 e 12	162
13	5
14, c.1	165, c. 2
14, c.2	165, c.3
15	167
20	166

22, 23	145
21, 24, 26	159
25	160
28	180
29	143
30	144
31	191
32 (abrogato)	-
33 (abrogato)	-
34 (abrogato)	-
37, c. 1	235, c. 4
37, c. 2	224, c. 4

D.P.R. n. 34/2000	D.P.R. n. 207/2010
2	3
3	2
3	61
4	63
7, cc. 6, 8 e 9	65
7, cc.1, 2, 3, 4, 5 e 7	64
7, c. 9	73
8	66
9	67
10, cc. 1, 2, 3 e 4	68
10, cc. 5, 6, 8, 9 e 10	73
11	69
12	70
14	71
15	76
15-bis	77
16	71
17	78
18	79
19	80
20	81
21	82
22	83
23	84
24	85
25	86
26	87
27	8
28	90

Legge n. 2248/1865, allegato F	D.P.R. n. 207/2010
348	166

## Tabelle di corrispondenza

D.M. 27 maggio 2005	D.P.R. n. 207/2010
2	97
3	98
4	99
5	100
6	101
7	102
8	103
9	104

C.M. 12 luglio 2005	D.P.R. n. 207/2010
-	6

C.M. 4 agosto 2005	D.P.R. n. 207/2010
-	171

D.P.C.M. 18 novembre 2005	D.P.R. n. 207/2010
-	285

D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117	D.P.R. n. 207/2010
-	286

# 1. LE RISERVE, LE DOMANDE E LE CONTESTAZIONI

## 1.1. Generalità

L'istituto della riserva consente all'appaltatore di potere avanzare richieste precise su fatti tecnici ed economici inerenti all'esecuzione dei lavori in appalto.

La rigidità del principio dell'onere della riserva deve ritenersi temperata quando sussistono specifiche esigenze che pongono in luce l'esistenza delle seguenti specifiche situazioni, in presenza delle quali l'appaltatore è esonerato da detto onere o la formulazione delle riserve assume particolari connotazioni<sup>1</sup>:

- a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione dell'iter esecutivo dell'opera;
- b) comportamenti dolosi o gravemente colposi del committente non incidenti direttamente sull'esecuzione dell'opera;
- c) contabilità irregolare e informe, perché riportata in modo approssimativo e parziale nei singoli stati di avanzamento;
- d) fatti continuativi i cui effetti si protraggono nel tempo in dipendenza di un evento con efficienza causale costante o di una serie di accadimenti di non immediata rilevanza economica.

Tra le altre problematiche inerenti all'esecuzione dei lavori si citano:

- la consegna ritardata o parziale dei lavori;
- la sospensione illegittima e la tardiva ripresa dei lavori;
- gli aspetti riguardanti la contabilità dei lavori;
- gli aspetti esecutivi;
- l'illegittimità delle varianti in corso d'opera;
- il computo del tempo utile impiegato per l'ultimazione dei lavori;
- le penali comminate;
- le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo.

L'onere della riserva non è circoscritto agli elementi di natura strettamente contabile, ma riguarda tutti i fatti inerenti al rapporto contrattuale che siano comunque idonei a produrre spesa, comprese le controversie che concernono l'interpretazione di clausole contrattuali<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Lodo arbitrale, 24 gennaio 1997, n. 11.

<sup>2</sup> Lodo arbitrale, Como 24 aprile 2009, n. 54.

Altri aspetti, riguardanti per esempio la revisione dei prezzi e l'anticipazione, non saranno trattati, in quanto la prima è stata eliminata, mentre la seconda raramente viene applicata ed è regolata da norme specifiche.

Ai fini della loro ammissibilità, occorre tenere presente che le riserve dell'appaltatore concernenti l'esecuzione e la registrazione dei lavori sono atti a forma vincolata, quanto a tempo e modalità di formulazione, per evidenziare inequivocabilmente le pretese incidenti sui costi dell'opera e giustificare le registrazioni suscettibili di tale incidenza<sup>3</sup>.

Le riserve possono riferirsi non solo alla contestazione dell'esattezza contabile delle registrazioni, ma possono estendersi anche alle mancate rilevazioni e registrazioni di ogni fattore in grado di incrementare il costo dell'opera in relazione alle corrispondenti maggiori pretese dell'appaltatore<sup>4</sup>.

La finalità delle riserve è anche quella di fornire alla stazione appaltante uno strumento di controllo continuo della spesa stanziata per contenerla nell'ambito della previsione.

L'onere della riserva è circoscritto alle pretese dell'appaltatore che comportano un aumento del corrispettivo per l'esecuzione dell'opera<sup>5</sup>.

La riserva non può né deve essere proposta in relazione a partite di lavoro non ancora contabilizzate e, quindi, non riportate o non rilevabili dal registro di contabilità<sup>6</sup>.

Una volta dichiarata la risoluzione del contratto non trova applicazione la disciplina in tema di riserve<sup>7</sup>.

Con l'entrata in vigore del Regolamento n. 207/2010, l'istituto della riserva ha subito qualche modifica, in certi casi sostanziale, dal momento che le ultime norme hanno recepito alcuni significativi orientamenti giurisprudenziali e arbitrali.

Nel Regolamento n. 207/2010 gli articoli 190 e 191 riproducono rispettivamente l'art. 165 del precedente Regolamento n. 554/1999, relativo alle eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità, e l'art. 31 del D.M.LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145, che detta disposizioni concernenti la forma e il contenuto delle riserve, eliminando ogni possibile incongruenza interpretativa in merito alla previsione che l'esecutore possa firmare con riserva il registro di contabilità ed esplicarne i motivi, a pena di decadenza, entro i 15 giorni successivi qualora l'esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della formulazione della stessa.

Da ultimo, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 240-*bis* del codice come modificato dal D.L. n. 70/2011 ha stabilito che l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale. Il comma 1-*bis* dello stesso art. 240, introdotto dal D.L. n. 70/2011, dispone inoltre che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 dello stesso codice e del Regolamento n. 207/2010, sono stati oggetto di verifica prima dell'inizio dei lavori.

<sup>3</sup> Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6911.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> Lodo arbitrale, 27 gennaio 1992, n. 6.

<sup>6</sup> Lodo arbitrale, 24 gennaio 1997, n. 11.

<sup>7</sup> Lodo arbitrale, Roma 23 ottobre 2007, n. 133.

## 1.2. Le riserve e le domande

### 1.2.1. Le differenze terminologiche

Solitamente, non si fa differenza fra i sostantivi *riserva* e *domanda*, dal momento che vengono impiegati indistintamente, anche se prevale l'uso terminologico di *riserva*: questa però costituisce soltanto la parte strumentale della domanda<sup>8</sup>.

La riserva ha lo scopo di accettare i lavori contabilizzati, le cause di sospensione dei lavori ritenute illegittime, ecc., in forma condizionata e non definitiva ai fini contrattuali e normativi, in modo da consentire all'appaltatore di potere successivamente esplicitare le proprie riserve o le proprie domande quale forma di contestazione per gli interessi che si ritengono lesi dall'operato amministrativo della stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori.

Le *domande*, invece, sono i maggiori compensi o indennizzi, precisamente motivati, richiesti dall'appaltatore. Si osserva che le domande non necessariamente devono essere precedute dalle riserve, in quanto possono essere apposte immediatamente dall'appaltatore in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità.

Sulla base delle suddette considerazioni dovrebbe essere adottato più propriamente il termine *domanda* per definire le richieste dell'appaltatore.

In pratica, l'appaltatore, all'atto della firma del registro di contabilità o di un altro documento contabile idoneo, scrive "l'impresa firma con riserva" quando non è in grado di formulare subito le domande.

### 1.2.2. La modalità di formulazione delle domande

L'appaltatore, secondo l'art. 191 del Regolamento n. 207/2010, è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza potere sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve o, più propriamente, le domande devono essere iscritte a pena di decadenza:

- 1) sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore;
- 2) nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione immediatamente successiva a verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole o dopo la redazione dello stato di avanzamento dei lavori successivo al fatto;
- 3) sul conto finale.

In caso contrario, si intenderanno abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, esse devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della

<sup>8</sup> Cianflone A., Giovannini G., *L'appalto di opere pubbliche*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 1268.

formulazione della riserva, egli ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data della sottoscrizione del registro di contabilità con riserva e, come prescritto dall'art. 189 del Regolamento n. 207/2010, esse devono essere immediatamente scritte di seguito alle partite delle lavorazioni.

La quantificazione della riserva deve essere effettuata in via definitiva e senza la possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. In tal senso, riguardo alla definizione delle riserve l'art. 240-*bis* del Codice dei contratti stabilisce che le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserve non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

In linea generale, le pretese dell'appaltatore possono essere quelle sintetizzate in tabella 1.1.

**Tabella 1.1. Pretese dell'appaltatore**

Pretese	Presunte origini o cause
Aspetti contabili	Contabilizzazione di lavorazioni in misura inferiore rispetto a quella realmente eseguita
	Applicazione di prezzi di elenco inferiori per detrazioni dovute a difetti o mancanze della lavorazione
	Nuovi prezzi non accettati dall'appaltatore
	Eventuali addebiti
Derivanti da fatti di forza maggiore	Eventi imprevisi o imprevedibili
	Imprevisti geologici, idrici e simili non rientranti nell'ambito delle varianti previste dall'art. 132 del Codice dei contratti
	Nuove necessità della stazione appaltante
Di natura risarcitoria	Sospensione illegittima dei lavori
	Prolungata sospensione dei lavori

### 1.2.3. La tempestività della formulazione delle riserve

Uno dei requisiti delle riserve ai fini della loro ammissibilità è che esse siano tempestive, cioè apposte entro termini definiti. Tuttavia, esistono casi in cui all'appaltatore è consentito avanzare comunque la richiesta di risarcimento, in particolari momenti o in altri casi, anche se è venuto meno al suo obbligo di ricorrere all'istituto della riserva. Quest'ultimo si presenta come espressione di un principio generale che, in relazione all'ampiezza della portata e alla *ratio* che lo giustifica, non può subire deroghe se non in quei casi in cui l'osservanza – da parte dell'appaltatore – dell'onere della tempestiva riserva non sia giustificata oppure non sia possibile<sup>9</sup>.

Tali requisiti sono stati confermati dall'art. 191, comma 2, del Regolamento, secondo cui le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono

<sup>9</sup> Cassazione civile, sez. I, 4 gennaio 1978, n. 21.

essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

In base al suddetto disposto normativo, appare ovvio che l'appaltatore scriverà la tempestiva riserva con la relativa domanda al cessare del fatto pregiudizievole e non al suo insorgere, poiché soltanto dopo la cessazione egli sarà in grado di quantificare esattamente le sue pretese.

L'osservanza dell'onere della tempestiva formulazione delle riserve da parte dell'appaltatore deve essere verificata con esclusivo riferimento al registro di contabilità dei lavori, non al momento in cui si verificano i fatti che vi danno origine, ma in occasione della presentazione del registro stesso per la firma<sup>10</sup>.

I fatti pregiudizievoli possono essere distinti in due categorie:

- 1) fatti a effetto istantaneo;
- 2) fatti a effetto continuativo.

L'onere della tempestività sussiste se i fatti imputati alla stazione appaltante si inseriscono in un momento preciso della cronologia dei lavori, incidendo immediatamente sulla loro esecuzione e condizionandone i tempi, le modalità e le spese. Un caso particolare si ha quando la stazione appaltante non ha provveduto all'eliminazione di linee elettriche e telegrafiche, con i conseguenti aggravii dei costi per l'impresa per i maggiori percorsi degli autocarri, per l'acquisto del diritto di passaggio su aree private ecc. In tal caso, i giudici di merito hanno ritenuto che la presenza di una colpa contrattuale della stazione appaltante potesse esonerare dall'onere della riserva<sup>11</sup>.

Si ritiene tempestiva la riserva iscritta ed esplicita in occasione della sottoscrizione dello stato finale, se è questo il momento in cui l'appaltatore ha acquisito conoscenza del provvedimento lesivo emesso dalla stazione appaltante<sup>12</sup>. Per esempio, è tardiva la riserva iscritta solo all'atto della sottoscrizione dello stato finale, invece che nel primo atto di contabilità successivo all'installazione degli apparecchi, assunta a causa del credito vantato dall'impresa. In particolare, l'impresa aveva installato scaldabagni di maggiore capacità rispetto a quelli previsti, senza alcuna richiesta, neppure verbale, della direzione dei lavori<sup>13</sup>. La tardività della riserva deve escludersi nell'ipotesi in cui la fattispecie non verta in una semplice contestazione di natura squisitamente contabile che imponga, a pena di inammissibilità, l'immediata iscrizione nel registro di contabilità, ma si tratti di un evento di carattere generale che investa, per la quasi interezza, l'economia dell'appalto e le cui negative conseguenze, per l'anomalo e colpevole *modus operandi* mantenuto dalla stazione appaltante, non siano di immediata percezione. Nel merito, l'impresa ha formulato per la prima volta nel registro di contabilità in occasione del secondo SAL una riserva relativa agli allibramenti di cui al primo SAL<sup>14</sup>.

In caso di risoluzione del contratto, la tempestività o meno delle riserve scritte nel registro

<sup>10</sup> Lodo arbitrale, 23 marzo 1994, n. 42.

<sup>11</sup> Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 1989, n. 1255.

<sup>12</sup> Lodo arbitrale, 27 ottobre 1992, n. 128.

<sup>13</sup> Lodo arbitrale, 27 ottobre 1992, n. 128.

<sup>14</sup> Lodo arbitrale, 1 aprile 1993, n. 31.

di contabilità deve essere accertata con le norme del codice civile, in quanto le norme regolamentari trovano applicazione soltanto nell'ipotesi di vigenza del contratto<sup>15</sup>.

L'onere per l'appaltatore di formulare la riserva, indicandone successivamente i motivi e con precisione le cifre di compenso richieste, pretende che siano anche resi noti i processi logico-matematici di quantificazione delle pretese. Pertanto, il criterio di calcolo adottato nella quantificazione della riserva deve essere considerato quale elemento accidentale di questa, non essenziale al fine della validità della sua formulazione e, quindi, non può assurgere a criterio di valutazione della tempestività della riserva stessa, se non in concomitanza con altre considerazioni riguardanti l'epoca di iscrizione a fronte del tempo di accadimento del fatto denunciato, l'evidenza del danno lamentato in rapporto alla data di denuncia di esso e simili<sup>16</sup>.

L'onere della tempestiva riserva nei documenti contabili è rilevante solo nel caso in cui lo stesso richieda maggiori compensi, rispetto a quelli contrattuali, che importino un aggravio di spesa per l'amministrazione. L'onere della tempestività della riserva non è richiesto, invece, quando la pretesa dell'appaltatore dipende dalla rettifica di errori materiali contenuti nei documenti contabili, controllabili ed emendabili in base a semplici verificazioni<sup>17</sup>.

#### 1.2.3.1. I fatti a effetto istantaneo

Fra i fatti a effetto istantaneo si annoverano quelli che derivano, per esempio, da una errata contabilizzazione o da una presunta errata applicazione di un prezzo, mentre nei fatti a effetto continuativo si fanno rientrare quelli i cui effetti si protraggono nel tempo, come un rallentamento dovuto a cause non attribuibili all'impresa.

Il fatto che durante una fase dei lavori venga rilevata l'esistenza di banchi di roccia particolarmente dura e meno attaccabile non significa affatto che questa situazione si debba ripetere inevitabilmente negli stadi successivi: la presenza di roccia extra-dura accertata a un certo momento non implica che altra roccia dura sia trovata nelle fasi di lavorazione che seguono. La relativa riserva deve essere indicata in occasione di ogni singola contabilizzazione, non essendo sufficiente formularla, una e anche più volte, durante una e più contabilizzazioni per adempiere all'onere della formulazione tempestiva al momento delle altre contabilizzazioni. Non è compito dell'amministrazione dimostrare che l'appaltatore non ha avuto la possibilità di quantificare subito le partite. È vero invece il contrario, ossia, davanti al fatto obiettivo della lacunosità delle riserve tocca all'appaltatore provare che una causa realisticamente non imputabile alla sua negligenza ha reso inevitabile l'incompletezza. Le riserve devono essere formulate in modo da consentire alla stazione appaltante non solo di verificare con esattezza i fatti indicati dall'appaltatore ma anche di conoscere il *quantum* dell'esborso eventualmente necessario per potere prendere tempestivamente le sue decisioni<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> Lodo arbitrale, 27 aprile 1993, n. 42.

<sup>16</sup> Lodo arbitrale, 9 settembre 1993, n. 94.

<sup>17</sup> Lodo arbitrale, 31 marzo 1994, n. 48.

<sup>18</sup> Cassazione civile, sez. un., 4 marzo 1988, n. 2247.



L'appaltatore decade dal diritto a maggiori compensi o indennizzi se non provvede all'iscrizione della riserva non appena la situazione di maggiore onere derivante dall'esecuzione dei lavori è obiettivamente riscontrabile e valutabile, salvo poi precisare l'entità nelle successive registrazioni di chiusura del conto finale<sup>19</sup>.

#### 1.2.3.2. I fatti continuativi

I fatti continuativi consistono in accadimenti che si protraggono nel tempo, ripetendosi costantemente e provocando effetti pregiudizievoli per l'esecutore.

Il fatto continuativo non dà luogo a un'ipotesi di deroga al principio della generalità della riserva, ma si riflette solo sul momento in cui l'onere di iscrizione e di esplicazione si manifesta, nel senso che il momento iniziale coincide con quello in cui dal ripetersi degli episodi pregiudizievoli l'imprenditore avrebbe dovuto trarre – con ordinaria diligenza – la percezione della loro incidenza economica, mentre la definitiva quantificazione va sempre ricollegata quanto meno alla cessazione della continuazione<sup>20</sup>.

L'onere di tempestività delle riserve, previsto a pena di decadenza, riguarda anche i cosiddetti *fatti continuativi*, rispetto ai quali detto onere insorge quando la loro potenzialità dannosa sia obiettivamente delineata e sia riscontrabile da parte dell'appaltatore con l'uso della diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che, in caso di richiesta di maggiori somme in relazione all'inadempimento della stazione appaltante, il termine perentorio per l'iscrizione della riserva decorre dall'univoco concretarsi e palesarsi di tale inadempimento, senza che rilevi il successivo protrarsi di esso<sup>21</sup>. L'onere della riserva diviene attuale e la sanzione della decadenza acquista operatività non appena l'incidenza causale di tali fatti assume i caratteri dell'obiettiva apprezzabilità e certezza, secondo indici di buona fede e di media diligenza e l'appaltatore dispone di dati sufficienti per indicare il presumibile onere economico, sia pure in via di approssimazione, salvo poi precisare definitivamente l'esatta entità nelle successive registrazioni contabili o alla chiusura del conto finale<sup>22</sup>.

L'onere della riserva per fatti continuativi può manifestare una situazione suscettibile di risolversi in un danno per l'appaltatore o, comunque, in una maggiore spesa per la stazione appaltante<sup>23</sup>. Se ne deduce quindi che l'onere di iscrizione della riserva è immediato all'atto del verificarsi dell'evento nel caso di fatti a effetto istantaneo, mentre tale obbligo nasce al cessare del fatto pregiudizievole nei fatti a effetto continuativo.

L'onere dell'immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dei lavori e che l'appaltatore ritenga origine di conseguenze patrimoniali per lui sfavorevoli è espressione di un principio generale e, pertanto, sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti *continuativi*, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie di motivi di non immediata rilevanza onerosa, rispetto a cui il detto onere diventa operativo quando la potenzialità

<sup>19</sup> Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 1979, n. 394.

<sup>20</sup> Lodo arbitrale, 29 gennaio 1992, n. 7.

<sup>21</sup> Lodo arbitrale, 7 luglio 1992, n. 96.

<sup>22</sup> Lodo arbitrale, 7 luglio 1992, n. 96.

<sup>23</sup> Tribunale di Roma, 30 marzo 1979.

dannosa del fatto si presenta obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede da parte dell'appaltatore, e questi dispone di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le ragioni delle situazioni per lui pregiudizievoli e il presumibile onere economico, salvo poi precisarne l'entità nelle successive registrazioni o nella chiusura del conto finale<sup>24</sup>.

La riserva per le problematiche che giustificano i maggiori compensi dipendenti da un fatto continuativo può dirsi adempiuta non con la sola prima denuncia del fatto produttivo del pregiudizio ma con la consecutiva e tempestiva quantificazione della pretesa non appena essa sia divenuta determinabile al cessare della causa generatrice degli aggravii<sup>25</sup>.

#### 1.2.4. L'aggiornamento degli importi delle riserve

L'art. 201, comma 2, del Regolamento n. 207/2010 stabilisce che l'appaltatore, all'atto della sottoscrizione dello stato finale, non può iscrivere domande, per oggetto o per importo, diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; inoltre, deve confermare le riserve, già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario o l'accordo transattivo, eventualmente aggiornandone l'importo. Dalla lettura della norma si può ritenere che l'appaltatore possa aggiornare gli importi delle riserve precedenti iscritte in contabilità ma l'art. 191, comma 4, dello stesso regolamento dispone che la quantificazione della riserva debba essere effettuata in via definitiva, senza la possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Dal tenore letterale della disposizione dell'art. 191 pare che non si dia, invece, alcuna possibilità di modificare un importo attinente a una riserva già quantificata. Nel caso di un fatto continuativo, l'appaltatore deve, volta per volta, nell'apposizione delle riserve, determinare il *quantum*, intendendo la riserva a sé stante e senza riferimento all'analogia già espressa, mentre nello stato finale il *petitum* sarà fissato dal complesso delle domande avanzate. In sostanza, il complesso delle due disposizioni esclude che l'appaltatore possa incrementare, durante l'emissione di ogni stato di avanzamento e fino allo stato finale, l'importo dell'analogia riserva precedente, in quanto ogni domanda avanzata e quantificata viene resa univoca e invariabile.

In questo modo, può essere risolta l'apparente incongruenza rilevata e viene esclusa la possibilità di iscrivere nello stato finale le domande dell'appaltatore diverse per oggetto e importo da quelle iscritte nel registro di contabilità.

##### 1.2.4.1. Le deroghe

L'onere dell'iscrizione tempestiva della riserva può venire meno nei seguenti casi<sup>26</sup>:

- a) per fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità della documentazione cronologica dell'*iter* esecutivo dell'opera;

<sup>24</sup> Cassazione civile, sez. I, 24 gennaio 1997, n. 746.

<sup>25</sup> Cassazione civile, sez. I, 11 febbraio 2000, n. 1515.

<sup>26</sup> Lodo arbitrale, 25 febbraio 1977, n. 20; Lodo arbitrale, 18 maggio 1985, n. 35.

- b) per comportamenti dolosi o gravemente colposi della stazione appaltante nell'eseguire adempimenti amministrativi che, tuttavia, non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e siano perciò indifferenti agli effetti delle riserve;
- c) per fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, per i quali, peraltro, la regola che impone all'appaltatore l'onere di formulare la riserva riprende vigore nel momento da identificare nelle singole fattispecie, secondo i criteri della media diligenza e della buona fede in cui egli disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le ragioni delle situazioni a lui pregiudizievoli e il presumibile onere economico, salvo poi precisare l'esatto ammontare del compenso o dell'indennità richiesta nelle successive registrazioni o, nel caso in cui la puntuale determinazione del *quantum* non sia ancora possibile, in sede di chiusura del conto finale;
- d) per l'esistenza di una contabilità informale e non ricostruibile perché riportata da semplici appunti o brogliacci.

Nel caso della lettera a) rientrano tutte le controversie che non si riferiscono direttamente alle registrazioni contabili, quali, per esempio, le azioni della stazione appaltante esercitate in via di autotutela (risoluzioni del rapporto per sospette infiltrazioni mafiose, recesso, ecc.) oppure altre azioni che discendono da interpretazioni di disposizioni contrattuali o normative. In questo caso, all'appaltatore è fatto obbligo dell'iscrizione della riserva sul primo atto idoneo a riceverla quando le azioni intraprese si concretizzano in registrazioni contabili.

### 1.2.5. La decadenza delle riserve

Le ipotesi di decadenza delle riserve e delle domande dell'appaltatore, con riferimento alle vigenti disposizioni normative, si possono manifestare nei seguenti casi<sup>27</sup>:

- 1) sottoscrizione del registro di contabilità senza formulazione di domande e/o di riserve;
- 2) mancata sottoscrizione del registro di contabilità entro i termini prescritti dall'art. 190, commi 1 e 2 e 3, del Regolamento n. 207/2010;
- 3) sottoscrizione del registro di contabilità con riserva cui non fa seguito la sua esplicitazione entro i successivi 15 giorni come previsto dall'art. 190, comma 3, del Regolamento n. 207/2010;
- 4) formulazione tardiva della domanda (per esempio, nello stato di avanzamento successivo a quello al quale si riferisce il fatto contestato) nel registro di contabilità;
- 5) domanda inefficace in quanto priva dei presupposti giuridici;
- 6) mancata conferma delle riserve, eventualmente non risolte in corso d'opera, all'atto della sottoscrizione del conto finale.

In sintesi, il comma 5 del citato art. 190 stabilisce che, nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato (nel momento in cui gli viene presentato) il registro di contabilità nel termine previsto oppure lo abbia fatto con riserva ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e

<sup>27</sup> Mazzone M., Loria C., *Manuale di diritto dei lavori pubblici*, Jadi Sapi Editori, Roma, 2000, p. 499.

l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che a essi si riferiscono.

Gli effetti decadenziali delle eventuali riserve si possono manifestare anche con riferimento all'accettazione dei nuovi prezzi, infatti, come disposto dall'art. 163, comma 5, del Regolamento, se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Nel caso l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Si ha la decadenza delle riserve solo quando l'appaltatore è in grado di segnalare alla stazione appaltante la sussistenza di un fatto generatore di maggiori oneri nell'esecuzione dei lavori e il presumibile aggravio economico, da precisare, eventualmente, nelle successive registrazioni e in sede di conto finale. Perciò particolare importanza assume il momento in cui detto onere diventa applicabile. Tale circostanza non può essere determinata in astratto, ma richiede, volta per volta, una verifica della rilevanza causale del fatto origine dei maggiori oneri secondo i criteri della media diligenza e della buona fede<sup>28</sup>.

Con riferimento al libretto delle misure (art. 183 del Regolamento) e alle note settimanali delle somministrazioni (art. 187), le norme regolamentari non stabiliscono i termini di decadenza nel caso di una mancata sottoscrizione da parte dell'appaltatore. La mancata apposizione di eventuali riserve nel libretto delle misure comporta per l'appaltatore l'accettazione delle quantità misurate che, peraltro, vengono accertate alla presenza dello stesso appaltatore. Inoltre, l'art. 185, comma 3, del Regolamento dispone che la firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda gli accertamenti della classificazione e delle misure. Le eventuali riserve o le domande apposte per la loro efficacia devono essere trascritte dall'appaltatore nel registro di contabilità ed essere sempre richiamate nel conto finale. Con riferimento all'art. 190, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, l'appaltatore deve esplicitare le riserve entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione con riserva del libretto delle misure. Chiaramente, le quantità registrate devono essere immediatamente trascritte nel registro di contabilità per la redazione dello stato di avanzamento dei lavori. Nel registro di contabilità si ritiene che l'appaltatore, per l'esplicazione delle suddette riserve, non possa usufruire di ulteriori 15 giorni oltre a quelli già concessi<sup>29</sup>.

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore deve essere determinato mediante verifiche e registrazioni successive a cura del direttore dei lavori per essere poi sottoposto alla firma dell'appaltatore se deve essere emesso uno stato di avanzamento. Dunque, è al momento della firma del registro di contabilità che insorge, per l'appaltatore, l'onere della riserva, altrimenti egli decade dal diritto di fare valere le pretese in contrasto con i dati registrati<sup>30</sup>. La decadenza delle riserve può essere evitata dall'appaltatore nei due casi seguenti:

a) sottoscrizione del registro di contabilità e contestuale formulazione della domanda o

<sup>28</sup> Lodo arbitrale, 1 aprile 1994, n. 49.

<sup>29</sup> Villata R. (a cura), *L'appalto di opere pubbliche*, CEDAM, Padova, 2002, p. 824.

<sup>30</sup> Lodo arbitrale, 7 aprile 1994, n. 58.

della riserva, ovvero sua esplicazione entro i 15 giorni successivi dalla data firma con riserva;

- b) conferma delle riserve non risolte con la procedura dell'accordo bonario o a cui non si intende rinunciare all'atto della sottoscrizione del conto finale.

#### 1.2.5.1. L'omessa eccezione di decadenza da parte della stazione appaltante

Si ritiene ammissibile per la stazione appaltante e, in particolare, per l'organo deliberante l'interesse ad avvalersi dell'eccezione di decadenza delle riserve formulate dall'appaltatore, riconoscendo specificatamente la riserva formulata tardivamente<sup>31</sup> che, va ribadito, deve essere sempre integrata con le previste controdeduzioni motivate da parte del direttore dei lavori. La stazione appaltante ha la facoltà di apportare delle rettifiche alla contabilità anche in fase di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, convenendo gli eventuali compensi dell'appaltatore. La contabilità dei lavori eseguiti diventa definitiva soltanto con l'approvazione del collaudo. Come è noto, il certificato di collaudo costituisce soltanto il parere dell'organo di collaudo e deve essere fatto proprio dalla stazione appaltante mediante la sua formale approvazione.

#### 1.2.6. La rinuncia alle riserve

L'appaltatore, fino alla data di sottoscrizione del conto finale, può unilateralmente, in qualsiasi momento, far decadere esplicitamente o implicitamente le riserve e le domande formulate durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando quindi a ogni pretesa. Chiaramente, al termine dei lavori, non confermando le riserve o le domande nel conto finale, dichiara palesemente di rinunciarvi in quanto ne permette la decadenza come stabilito dall'art. 201, comma 2, del Regolamento n. 207/2010. La rinuncia alle riserve da parte dell'appaltatore non prevede alcun atto di accettazione della stazione appaltante.

Ai fini della validità di una rinuncia implicita, è necessaria la presenza di un comportamento dell'interessato univocamente incompatibile con la volontà di tenere ferma la pretesa<sup>32</sup>.

La rinuncia generica alle pretese, senza l'esplicita determinazione dei diritti rinunciati, ha il valore di una semplice clausola di stile<sup>33</sup>.

### 1.3. Gli atti idonei per l'iscrizione delle riserve

#### 1.3.1. Le regole generali

L'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità non implica la costituzione in mora della stazione appaltante, perché si esaurisce nella quantificazione di una pretesa, de-

<sup>31</sup> Cianflone A., Giovannini G., *op. cit.*, p. 1294.

<sup>32</sup> Lodo arbitrale, 24 dicembre 1998, n. 113.

<sup>33</sup> Lodo arbitrale, 3 febbraio 1999, n. 7.

stinata a essere valutata dalla stazione appaltante, di una integrazione del corrispettivo contrattuale, ma non implica l'intimazione del relativo pagamento<sup>34</sup>.

L'apposizione delle riserve non è limitata ai soli elementi di natura puramente contabile, ma va riferita a tutti i fatti determinanti una spesa, anche se originati da una colpa della stazione appaltante, sempre che si risolvano in comportamenti incidenti direttamente sull'esecuzione dei lavori e, quindi, inerenti al rapporto contrattuale<sup>35</sup>.

L'onere della riserva non sussiste quando le pretese dell'appaltatore si ricollegano a fatti estranei all'oggetto dell'appalto oppure al comportamento doloso o gravemente colposo dell'amministrazione che determina un diverso titolo giustificativo della pretesa<sup>36</sup>.

L'art. 190 del Regolamento n. 207/2010 disciplina l'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, mentre l'art. 191, comma 2, afferma che le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Si ammette, quindi, la possibilità di avanzare le pretese inizialmente in atti diversi quali il registro di contabilità. Può accadere, infatti, che tra l'evento considerato pregiudizievole dall'appaltatore e la sottoscrizione del registro di contabilità si redigano altri atti relativi all'appalto che possono costituire una sede idonea della domanda. Con riferimento al regolamento, rientrano in tali fattispecie:

- a) il verbale di consegna dei lavori; l'art. 131, comma 3, afferma che, qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 190 dello stesso regolamento;
- b) le liste settimanali e il conto finale; l'art. 181, comma 3, del Regolamento, prevedendo la sottoscrizione dell'appaltatore, oltre che nel registro di contabilità, anche nel conto finale e nelle liste settimanali, li qualifica come possibili sedi di apposizione delle riserve;
- c) i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; l'art. 158, comma 8, afferma che le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se l'appaltatore non interviene alla firma dei verbali o si rifiuta di sottoscriverli, si procede a norma del citato art. 190 regolamentare. Per le sospensioni inizialmente legittime è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;
- d) il certificato di ultimazione dei lavori; l'art. 199 del Regolamento prevede la sottoscrizione di tale atto da parte del direttore dei lavori in contraddittorio con l'appaltatore costituendo ciò un'altra possibile sede della sottoscrizione delle domande o delle riserve;
- e) il conto finale; in sede di conto finale la conferma delle riserve, se già esplicita nel registro di contabilità, può essere sinteticamente richiamata con un chiaro intendimento dell'appaltatore di mantenere ferme le riserve stesse;
- f) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo (o il certificato di regolare esecuzione), limitatamente alle risultanze e alle operazioni di collaudo; va sottolineato che non

<sup>34</sup> Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 1989, n. 2395.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> Cassazione civile, sez. II, 8 ottobre 1981, n. 5300.

è corretta la redazione dell'atto unico di collaudo perché l'appaltatore non deve conoscere i contenuti della relazione di collaudo, che è giustificativa soltanto nei confronti della stazione appaltante ai fini delle risultanze del collaudo;

- g) gli ordini di servizio impartiti all'appaltatore dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento (art. 152, comma 3, del Regolamento).

La sede esclusiva dell'iscrizione delle riserve e delle pretese dell'appaltatore è nei documenti contabili e non in altri atti fra le parti, anche se rilevanti dal punto di vista contrattuale, quali gli atti di sottomissione, le lettere, ecc.

### *1.3.2. L'efficacia delle riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità*

Come ricordato, quando tra l'evento pregiudizievole e la sottoscrizione del registro di contabilità si inserisce uno degli atti sopra elencati, l'appaltatore può apporre in questi le domande o le riserve.

Occorre evidenziare, inoltre, che, se si manifesta il caso previsto dall'art. 155, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, ossia le eventuali differenze del verbale di consegna dei lavori rispetto allo stato effettivo dei luoghi, può essere avanzata in detto verbale qualsiasi pretesa di maggiori compensi, anche indipendentemente dalla situazione dei luoghi, purché essa abbia attinenza con la consegna in questione, ciò per effetto dell'art. 191, comma 2, dello stesso regolamento, secondo il quale le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

### *1.3.3. Gli ordini di servizio*

Nel nuovo Regolamento n. 207/2010 gli ordini di servizio impartiti dal direttore dei lavori all'esecutore in caso di contestazioni possono essere sede di iscrizione di riserve.

In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve devono essere necessariamente iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserva (art. 152, comma 3, del Regolamento n. 207/2010).

### *1.3.4. L'effetto dell'iscrizione delle riserve sul libretto delle misure e sulle liste settimanali*

L'art. 185 del Regolamento n. 207/2010 stabilisce che l'appaltatore o un tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure da parte del direttore dei lavori deve firmare il libretto delle misure e a ciò segue subito dopo la sottoscrizione del direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, lo stesso direttore dei lavori deve procedere alle misure in presenza di due testimoni i quali devono sottoscrivere i libretti o brogliacci suddetti.

L'art. 187 dello stesso regolamento, a proposito delle liste settimanali, prevede, analogamente, che l'appaltatore firmi le liste settimanali nelle quali occorre specificare le lavorazioni eseguite con operai e i mezzi d'opera da lui forniti.

Anche se le norme regolamentari non danno ulteriori indicazioni circa gli effetti della mancata sottoscrizione e l'eventuale apposizione delle riserve, si deduce che con la loro sottoscrizione l'appaltatore abbia accettato definitivamente i fatti. In caso contrario, decade da ogni diritto di contestazione sui fatti registrati limitatamente all'aspetto quantitativo, infatti l'art. 185, comma 3, dello stesso regolamento prevede che la firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguardi il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese. Inoltre, la mancata sottoscrizione da parte dell'appaltatore non può impedire l'obbligo della trascrizione delle quantità misurate sul registro di contabilità e della loro contabilizzazione.

Nel caso in cui l'appaltatore abbia firmato con riserva il libretto delle misure e le liste settimanali, perché le riserve possano diventare efficaci, devono essere riportate e sottoscritte sul registro di contabilità nei modi disposti dall'art. 190 del Regolamento n. 207/2010. Il mancato inserimento di contestazioni sul libretto delle misure non può implicare alcuna preclusione in danno dell'appaltatore medesimo<sup>37</sup>.

## 1.4. Le contestazioni e le relative procedure di soluzione

### 1.4.1. Generalità

L'art. 164 del Regolamento n. 207/2010 prevede una procedura rapida che permette di risolvere le eventuali contestazioni sorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Tale procedura può essere avviata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori. In questa fase, la funzione del responsabile del procedimento è quella di ricomporre i contrasti prima che questi possano dare luogo a richieste di risarcimenti, valutando in posizione di terzo le ragioni del dissidio e cercando di risolvere la lite, fatti salvi i diritti posti in capo all'appaltatore di avanzare in futuro delle pretese.

Si fa presente che il citato art. 164, comma 4, dispone di annotare nel giornale dei lavori le contestazioni e i relativi ordini di servizio.

### 1.4.2. Le contestazioni inerenti agli aspetti tecnici

Se sorgono delle contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, come disposto dall'art. 164, comma 1, del Regolamento n. 207/2010, il responsabile del procedimento deve convocare le parti entro 15 giorni dall'apposita comunicazione e promuovere in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento deve essere comunicata all'appaltatore che ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Tale decisione è destinata a prevalere, stante l'obbligo dell'appaltatore di adeguarsi a essa nell'imprescindibile esigenza di continuare i lavori e nella considerazione che ven-

<sup>37</sup> Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 1987, n. 173.



gono, comunque, fatti salvi i diritti posti in capo allo stesso appaltatore che potrà farli valere nella sede opportuna. Stante il tenore letterale dell'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 164, l'appaltatore che intende contestare le decisioni del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori è soggetto all'onere della immediata iscrizione della riserva sul primo atto idoneo a riceverla.

#### *1.4.3. Le contestazioni riguardanti i fatti*

Un'altra procedura volta a risolvere nel più breve tempo possibile i contrasti sorti è applicabile quando questi non riguardano le valutazioni di ordine economico o di esecuzione, bensì di interpretazione e valutazione di fatti e circostanze che potrebbero comunque sortire i loro effetti nella contabilità e nella buona esecuzione dell'opera.

A tal fine, le disposizioni dell'art. 164, commi 2 e 3, del Regolamento n. 207/2010 stabiliscono che, se le contestazioni interessano i fatti, spetta al direttore dei lavori redigere il processo verbale delle contestazioni in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua assenza, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, lo stesso direttore dei lavori deve trasmettere una copia del processo verbale all'appaltatore affinché questi possa prenderne conoscenza.

Lo stesso appaltatore, entro otto giorni dalla data del ricevimento di detto verbale, deve presentare le sue osservazioni al direttore dei lavori. Se non vengono sollevate osservazioni dall'appaltatore entro il termine prescritto il verbale si intende accettato.

Il processo verbale, in tutti i casi, con le eventuali osservazioni dell'esecutore deve essere trasmesso al responsabile del procedimento (art. 164, comma 3, del Regolamento).

### **GIURISPRUDENZA E LODI ARBITRALI**

#### **1.1. Lodo arbitrale, 25 febbraio 1977, n. 20** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1977/1)

1. – L'onere dell'immediata denuncia di ogni fatto che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a lui sfavorevoli, costituisce un principio generale del sistema dei pubblici appalti, che, per l'ampiezza della portata e per la *ratio* ispiratrice (necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione di una corretta utilizzazione e di una eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti; esigenza di consentire all'amministrazione la verifica di tutti i fatti producenti spesa con l'immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento), non può subire deroga se non nei casi in cui l'onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore non può essere osservato.

2. – L'onere della tempestività delle riserve può essere derogato allorché si verificano: a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell'*iter* esecutivo dell'opera; b) fatti dolosi o gravemente colposi dell'amministrazione, purché non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e siano perciò indifferenti agli effetti delle riserve; c) fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa.

3. – In caso di fatti dolosi o gravemente colposi dell'amministrazione, non vi è l'onere dell'immediata formulazione di riserva, purché tali fatti non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e siano, perciò, indifferenti agli effetti delle riserve; pertanto, quando il comportamento dell'amministrazione commentato dall'imprenditore si concreti in un'illegittima sospensione dei lavori a lungo protratta, non può negarsi applicazione al principio generale in materia di tempestività delle riserve, in quanto la sospensione disposta incide sull'esecuzione dei lavori, condizionandone tempi, modalità e spese.

4. – L'esplicazione della riserva iscritta deve essere svolta a pena di inammissibilità nel registro di contabilità, non potendo in alcun modo essere surrogata con atti o fatti equivalenti; peraltro, in caso di accertata

indisponibilità di tale registro il termine per la detta esplicazione non può decorrere fino a quando il registro stesso non sia stato messo a disposizione dell'appaltatore.

### 1.2. Lodo arbitrale, 3 gennaio 1979, n. 1 (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1979/2)

1. – Le norme che impongono l'onere delle riserve tendono ad assicurare la continua verifica della gestione in maniera rispondente alla disciplina della formazione del corrispettivo nel campo degli appalti, ond'è che l'onere in questione è imposto al fine di permettere un controllo sull'andamento della spesa dei lavori e di consentire all'ente appaltante la percezione delle conseguenze economiche a cui esso può andare incontro col proprio comportamento.

2. – Il principio della tempestività della riserva non è tassativo e può essere derogato, oltre che nelle ipotesi tipiche, anche nel caso in cui l'ammontare dell'importo dedotto a riserva sia percentualmente esiguo rispetto all'ammontare complessivo dell'appalto e durante l'esecuzione dei lavori i rapporti tra esecutore e direttore dei lavori siano impostati a principi di buona fede; sussistendo questi ultimi due requisiti, non importa che le riserve o reclami dell'impresa nel corso dei lavori siano stati omessi o siano stati formulati in modo generico, purché vengano precisate le richieste in sede di chiusura del registro di contabilità.

3. – L'onere della riserva relativamente ai maggiori oneri derivanti da fatti continuativi insorge non appena l'impresa disponga di tutti i dati del presumibile onere economico, anche in chiusura del conto finale.

4. – La riserva è un atto giuridico di mera cautela, che, consente all'appaltatore il diritto di far riesaminare dal committente il provvedimento che l'appaltatore medesimo ritenga non conforme alla legge; la riserva, pertanto, non si configura come un atto di costituzione in mora, in quanto di questa manca la caratteristica essenziale, cioè l'*intimatio* con cui il creditore manifesta al debitore la sua volontà di ottenere l'adempimento della prestazione.

### 1.3. Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 1979, n. 394 (*Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, 1979, 573 – *Giurisprudenza italiana*, 1979, I, 1, 1879 – *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1980, I, 43)

1. – Rispetto ai fatti continuativi, l'ambito temporale stabilito dalla legge per la iscrizione della riserva non coincide necessariamente con il protrarsi della continuazione, ma è da identificare con il momento del manifestarsi della rilevanza causale del fatto medesimo alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e buona fede. L'appaltatore decade, pertanto, dal diritto a maggiori compensi o indennizzi se non provveda all'iscrizione della riserva non appena la situazione di maggior onere sia obiettivamente riscontrabile, salvo poi a precisare l'entità nelle successive registrazioni di chiusura del conto finale.

2. – Con riferimento ai fatti continuativi, e cioè a quei fatti eguali nelle modalità di accadimento e prodotti da cause costanti di cui è sempre possibile l'accertamento lungo tutto il corso del loro operare (nella specie intralcio ai lavori di escavazione del fondo delle acque portuali per la protratta presenza di natanti), l'onere della riserva, che costituisce principio generale per i fatti che comunque comportino una situazione suscettibile di risolversi in maggior danno o, comunque, in una maggiore spesa a carico dell'amministrazione, diventa attuale nel momento in cui la relativa situazione generatrice sia obiettivamente riscontrabile con media diligenza; salvo poi a precisare l'entità dei maggiori oneri finanziari, di cui sia impossibile allo Stato la determinazione, nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale, non appena se ne renda possibile la quantificazione.

### 1.4. Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 1979, n. 2909 (*Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, 1979, I, 789)

La domanda di un maggior compenso, consistente nella richiesta che l'esecuzione di una data specie di lavoro sia pagata in base a un determinato prezzo contrattuale, è tardivamente formulata in sede di sottoscrizione del conto finale, ove sia stata preceduta dalla contabilizzazione senza riserva di partite di lavori della stessa specie, cui l'amministrazione abbia applicato un diverso prezzo. In tal caso la domanda va formulata al momento dell'inserzione nei libri contabili della prima partita di lavori sul modo del cui pagamento si controverta.

### 1.5. Cassazione civile, sez. I, 1 aprile 1980, n. 2097 (*Giustizia civile Massimario*, 1980, fasc. 4. – *Il Foro italiano*, 1980, I, 3033)

Nell'appalto di opere pubbliche il fatto continuativo deve formare in ogni caso oggetto di riserva da parte dell'appaltatore, la quale deve ritenersi tempestiva se presentata quando la rilevanza causale del fatto rispetto al maggior onere incontrato diventa obiettivamente apprezzabile secondo indici di media diligenza e buona fede, con salvezza di precisare la misura della richiesta di compenso non appena possibile nella successiva registrazione e nel conto finale. In particolare, rispetto alla sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, anziché in quello che dispone la so-

sospensione, qualora si tratti di sospensione legittima divenuta illegittima solo per fatti sopravvenuti, ovvero quando la sospensione, illegittima «*ab origine*», non fosse stata agevolmente riscontrabile come tale, mentre il momento finale per la deduzione non può essere differito oltre la cessazione della sospensione e quindi trovare utilmente collocazione in documenti posteriori al verbale di ripresa dei lavori. L'accertamento concreto della tempestività della riserva, dipendente dall'apprezzamento delle singole situazioni di specie, rientra nella competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità.

**1.6. Lodo arbitrale, 26 giugno 1980, n. 35** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1980/2)

1. – In tema di contabilità dei lavori di esecuzione di opere pubbliche, l'onere legale della riserva dell'appaltatore non riguarda solo pretese che traggono origine dal modo di rilevamento e registrazione dei lavori via, via eseguiti, ma riguarda anche tutte le richieste di ulteriori indennizzi per i lavori eseguiti, qualunque ne sia il titolo.

2. – L'onere legale della riserva dell'appaltatore implica l'immediatezza della denuncia di ogni fatto che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, in quanto costituisce espressione di un principio generale posto a cardine del sistema dei pubblici appalti, il quale non può subire deroga se non nei casi in cui l'onere medesimo, in conformità di ipotesi tipizzate dalla stessa giurisprudenza, sarebbe inattuabile.

3. – Non rientra fra le ipotesi di dispensa dall'onere di immediata riserva il caso di impossibilità o somma difficoltà della immediata ed esatta determinazione quantitativa della pretesa insorta, giacché, in tale evenienza, la pretesa stessa deve essere tradotta in generica riserva subito al definirsi della obbiettiva rilevanza causale del fatto generatore, da apprezzarsi secondo indici di media diligenza e buona fede.

4. – Non rientra tra le ipotesi di dispensa dall'onere di immediata riserva il caso di provvisorietà o irregolarità della contabilità, anche se di fatto implicanti la conseguenza di una successiva riproduzione o integrazione della medesima mediante atti posteriori.

5. – Anche l'ipotesi di parziali omissioni di contabilizzazione da parte della direzione lavori in ordine a partite di lavoro o somministrazioni importa l'onere di riserva immediata, volto a realizzare, in questo caso, la contestazione del fatto stesso dell'omissione e a costituire, perciò, il primo e indeclinabile presupposto della tutela del privato.

6. – La funzione dell'istituto della riserva corrisponde sia all'esigenza di consentire all'amministrazione appaltante la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento della spesa prevista con l'immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, sia alla esigenza di assicurare la continua evidenza della spesa dell'opera in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione di mezzi finanziari all'uopo predisposti, sia all'esigenza di mettere l'amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, fino all'esercizio della potestà di risoluzione unilaterale del contratto.

7. – Anche gli eventuali pregiudizi e oneri che l'appaltatore assuma derivatigli da sospensione disposta dall'amministrazione appaltante vanno normalmente resi oggetto di riserva, quanto meno alla ripresa dei lavori, giacché in tale momento l'appaltatore, adottando il parametro della diligenza e buona fede, non può essere in grado di percepire e denunciare, ancorché in via generica, l'eventuale pregiudizio nascente da tale esaurita situazione, e perciò stesso ontologicamente sussistente e apprezzabile, salvo a definire in tempo successivo, e non appena acquisiti i dati allo scopo sufficienti, il pregiudizio medesimo in una somma determinata.

8. – Il generale principio della immediata denuncia da parte dell'appaltatore di ogni fatto ritenuto produttivo di conseguenze patrimoniali sfavorevoli non opera nel caso di comportamento doloso e colposo eventualmente tenuto dagli organi della pubblica amministrazione nell'eseguire adempimenti amministrativi che a essi facciano carico, tale situazione dovendosi reputare del tutto indifferente rispetto alle finalità delle riserve.

9. – Nel caso dei cosiddetti fatti continuativi, e cioè quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, la regola dell'immediata denuncia vale nel senso che l'appaltatore deve formulare la riserva non appena disponga di dati sufficienti per segnalare le cause della situazione a lui pregiudizievole, salvo eventualmente precisarne l'entità in successive registrazioni, ovvero, occorrendo, in chiusura del conto finale; ciò, peraltro, solo in quanto tali fatti comportino per l'appaltatore l'impossibilità di trarre, dall'avverarsi e anche dal ripetersi o dal rinnovarsi di una determinata vicenda, la immediata percezione della loro incidenza economica e, al tempo stesso, la loro costitutività in funzione di una idonea causa giuridica di tutela patrimoniale.

**1.7. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 1980, n. 5564** (*Giustizia civile Massimario*, 1980, fasc. 10)

In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere dell'appaltatore di iscrivere tempestive riserve nei registri di

contabilità per i fatti comportanti maggiorazione delle proprie spettanze, che, ricollegandosi all'esigenza di porre costantemente l'amministrazione appaltante in grado di verificare il costo dei lavori, non può trovare equipollente nell'accertabilità «*aliunde*» di dette circostanze, sussiste anche con riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, cioè prodotti da una causa costante o da una serie causale, e insorge nel momento in cui l'appaltatore medesimo, secondo criteri di media diligenza e di buona fede, sia in grado di segnalare alla committente le ragioni di un'insorta situazione pregiudizievole, nonché il presumibile costo economico, salvo poi a precisare l'esatto ammontare del compenso o delle indennità richieste nelle successive registrazioni, ovvero, se non sia ancora possibile la puntualizzazione del «*quantum*», in sede di chiusura del conto finale.

**1.8. Cassazione civile, sez. I, 20 gennaio 1981, n. 476** (*Giustizia civile Massimario*, 1981, fasc. 1)

In tema d'appalto di opere pubbliche, l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva, per fatti che implicino pretese maggiori rispetto al corrispettivo pattuito, postula l'annotazione dei fatti medesimi nel registro di contabilità, non potendo derivare da mere indicazioni informi contenute in appunti o brogliacci, ma non richiede che tale annotazione abbia carattere definitivo, essendo sufficiente che essa, ancorché provvisoria, evidenzi la rilevanza causale delle circostanze generatrici dell'indicato aggravio, salva restando la successiva quantificazione globale di quest'ultimo in esito a rilevazioni definitive.

**1.9. Tar Lazio, sez. I, 25 marzo 1981, n. 249** (*Rivista giuridica dell'edilizia*, 1982, I, 156)

Il consuntivo lordo dell'opera sul quale vanno calcolate in percentuale le competenze del professionista, deve essere determinato comprendendovi anche gli importi revisionali.

**1.10. Cassazione civile, sez. I, 29 giugno 1981, n. 4206** (*Giustizia civile Massimario*, 1981, fasc. 6)

Nell'appalto di opere pubbliche, la riserva dell'appaltatore nel registro di contabilità la cui cura è affidata alla competenza tecnico-amministrativa degli organi della pubblica amministrazione – deve corrispondere a ogni singola partita iscritta e contabilizzata, all'epoca in cui il registro stesso gli è sottoposto, con la conseguenza che, in presenza di una contabilizzazione dei lavori provvisoria e incompleta, è tempestiva la riserva formulata dall'appaltatore in sede di sottoscrizione del conto finale allorché si riferisca a partite di lavoro non riportate e non rilevabili dal registro di contabilità già sottopostogli.

**1.11. Cassazione civile, sez. I, 6 aprile 1982, n. 2102** (*Giustizia civile Massimario*, 1982, fasc. 4 – *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1982, I, 469 – *Giurisprudenza italiana*, 1983, I, 1, 465)

1. – Nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli e il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale. L'accertamento del giudice di merito circa la tempestività in concreto delle riserve, in rapporto alla specifica natura dei fatti oggetto delle medesime e al manifestarsi dei loro effetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato.

2. – In tema di appalti di opere pubbliche, l'onere dell'appaltatore di denunciare tempestivamente ogni fatto che ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, costituisce espressione di un principio generale, pertanto sussiste anche per i fatti cosiddetti continuativi come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa; rispetto a essi l'onere diviene operativo quando la potenzialità dannosa del fatto diventi obiettivamente apprezzabile (secondo i criteri di diligenza e di buona fede) e l'appaltatore disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni a lui pregiudizievoli e il presumibile onere economico, salva la precisazione della misura dei maggiori oneri e del maggior compenso nella successiva registrazione, o altrimenti nel conto finale. Pertanto, qualora al compimento dell'opera nei termini, ostino l'esistenza di linee elettriche, telefoniche e telegrafiche che per contratto devono essere rimosse dall'amministrazione committente, la richiesta di maggiori compensi formulata nel momento in cui tali oneri si sono evidenziati non incontra alcun limite nell'omessa denuncia di tali situazioni nel verbale di consegna dei lavori o nell'attestazione di aver preso conoscenza dello stato del luogo, che l'impresa deve presentare per essere ammessa a partecipare alla gara di appalto.

**1.12. Lodo arbitrale, 8 ottobre 1982, n. 60** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1983/1)

1. – L'onere di iscrizione delle riserve ha carattere generale ed è riferibile non solo alle pretese che traggono origine dal modo di rilevamento o di registrazione dei lavori via, via eseguiti, ma anche alle richieste di ulteriori compensi e indennizzi comunque connessi all'esecuzione dei lavori stessi, con la sola esclusione dei fatti estranei all'oggetto dell'appalto e di quelle pretese che si ricollegano a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'amministrazione negli adempimenti amministrativi che non incidono direttamente sull'esecuzione del contratto.

2. – Il principio della generalità dell'onere di iscrizione delle riserve non subisce deroghe neppure per i fatti cosiddetti continuativi, poiché la circostanza che il fatto produttivo di danno per l'appaltatore non ha carattere istantaneo ma consiste in una situazione il cui svolgimento si protrae nel tempo non costituisce motivo valido per omettere l'iscrizione della riserva, ma si riflette unicamente sull'individuazione del momento in cui l'onere sorge, momento che va fissato nell'atto in cui la rilevanza causale del fatto produttivo di maggiore spesa per l'appaltatore si rende manifesto e obiettivamente apprezzabile, alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e secondo buona fede.

3. – Le riserve non sono surrogabili, né possono formularsi in forma diversa da quella prescritta dalla legge, così restando esclusa la possibilità di equipollenti.

**1.13. Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6911** (*Rassegna dell'Avvocatura di Stato*, 1983, I, 191)

La pretesa dell'equo compenso di cui all'art. 1664 comma 2 c.c. non si sottrae all'onere della riserva, la cui tempestività va valutata con riguardo al momento nel quale diventa obiettivamente apprezzabile – secondo canoni di diligenza e buona fede – la rilevanza causale di una certa situazione a rendere più gravosa la prestazione dell'appaltatore.

**1.14. Cassazione civile, sez. I, 3 marzo 1983, n. 1575** (*Giustizia civile Massimario*, 1983, fasc. 3)

Nei pubblici appalti, l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, a esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti a individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. In questo sistema, caratterizzato da un procedimento formale e vincolato, le statuizioni relative alla necessità di tempestiva formulazione e successiva quantificazione, nel registro di contabilità, delle richieste dell'appaltatore rivestono carattere generale e comprendono quindi, al fine della continua evidenza delle spese dell'opera nel quadro generale delle esigenze proprie di un bilancio pubblico, tutte le pretese tali da incidere sul compenso complessivo spettante all'appaltatore stesso, quali che siano le componenti e i titoli di esse, non escluse le pretese relative ai premi di acceleramento ed eccettuate unicamente quelle derivanti da fatti dolosi o gravemente colposi di organi della stazione appaltante e quelle ricollegantisi a fatti continuativi, la cui quantificazione possa effettuarsi soltanto a opera ultimata.

**1.15. Lodo arbitrale, 9 luglio 1983, n. 24** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1984/2)

1. – Le riserve previste dagli art.t. 53 e 54 del regolamento approvato con D.P.R. 25 maggio 1985, n. 350, costituiscono per l'appaltatore un onere, in quanto la loro iscrizione ed eventualmente la loro successiva esplicazione costituiscono adempimenti indispensabili che condizionano il diritto di rivendicare la controprestazione cui l'appaltatore medesimo ritiene di avere diritto; pertanto, esse danno luogo a un procedimento formale e vincolato, articolato in una serie di registrazioni e certificazioni, il cui impulso è rimesso alla iniziativa dell'imprenditore.

2. – L'onere di iscrizione delle riserve ha carattere generale, in quanto esse debbono essere formulate non soltanto per le pretese che traggono origine dal modo di rilevamento e di registrazione dei lavori eseguiti, ma anche per le richieste di ulteriori compensi e indennizzi per lavori compiuti, qualunque ne sia il titolo.

3. – L'iscrizione delle riserve tende a soddisfare una triplice esigenza: consentire all'amministrazione appaltante la verifica dei fatti suscettibili di produrre un aumento di spese con l'immediatezza che ne renda più sicuro e meno dispendioso l'accertamento; realizzare, in armonia con le esigenze dei bilanci degli enti pubblici, la continua evidenza della spesa dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione e all'eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti; consentire altre possibili determinazioni dell'amministrazione, le quali possono consistere, tra l'altro, nella potestà di risoluzione unilaterale del contratto ove si sia realizzato un notevole superamento delle previsioni originarie della spesa.

4. – L'onere di iscrizione delle riserve si presenta con espressione di un principio di interesse generale che, in relazione all'ampiezza della sua portata e alla *ratio* che lo giustifica, non può subire deroghe se non nelle ipotesi in cui la sua osservanza, da parte dell'appaltatore, o non sarebbe giustificato o non sarebbe

possibile, ipotesi che sono rigidamente limitate a quelle attinenti: a) a fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alle finalità di documentazione cronologica dell'*iter* esecutivo dell'opera (ad es., la rivalsa delle imposte e la decorrenza degli interessi di mora); b) a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'amministrazione committente nell'eseguire adempimenti amministrativi, sempre che non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e siano perciò indifferenti agli effetti delle riserve; c) a fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, per i quali, peraltro, la regola che impone all'appaltatore l'onere di formulare la riserva riprende vigore nel momento (da identificarsi nelle singole fattispecie secondo i criteri della media diligenza e della buona fede) in cui egli disponga di dati sufficienti per segnalare all'amministrazione le cause delle situazioni a lui pregiudizievoli e il presumibile costo economico, salvo poi l'obbligo di precisare l'esatto ammontare del compenso o dell'indennità richiesta nelle successive registrazioni, ovvero in sede di chiusura del conto finale, nel caso in cui la puntuale determinazione del *quantum* non sia ancora possibile; d) all'esistenza di una contabilità informale e non ricostruibile perché costituita da semplici appunti e brogliacci (si considera tale quella che non da modo all'appaltatore di valutare la contabilità ed esprimere il suo eventuale dissenso e non anche quella che contiene manchevolezze e irregolarità).

5. – L'onere della riserva va adempiuto anche nell'ipotesi in cui la contabilità dei lavori sia provvisoria.

6. – Il giudizio sulla tempestività delle riserve non si esaurisce in un mero accertamento di fatto volto all'individuazione dell'esatto momento in cui l'appaltatore ne ha effettuato l'iscrizione nel registro di contabilità, dovendosi ulteriormente stabilire se il tempo dell'iscrizione rientri nell'ambito temporale stabilito dalla legge, cosa che implica la necessità del raffronto del fatto medesimo con elementi normativi, e quindi un giudizio sul fatto alla stregua della disciplina legale.

7. – I principi dell'affidamento e della buona fede hanno un'applicazione molto rigorosa in tema di riserve, per salvaguardare la fondamentale e prioritaria esigenza di garantire la conservazione dell'equilibrio economico tra l'utilità pubblica derivante dall'opera appaltata e la spesa necessaria per realizzarla: in particolare, i detti principi trovano applicazione nelle ipotesi di sospensione dei lavori e di fatti cosiddetti continuativi.

8. – Le finalità che stanno alla base delle norme che stabiliscono l'onere di iscrizione delle riserve escludono che la consapevolezza che l'amministrazione possa avere dall'esistenza di condizioni idonee alla proponibilità della riserva possa assumere valore suppletivo dell'onere posto a carico dell'amministrazione.

9. – La proponibilità da parte dell'appaltatore della richiesta di maggiori somme non può essere subordinata ad *alii* di costituzione in mora del committente, essendo rilevante solo la rituale e tempestiva formulazione della riserva.

#### 1.16. Cassazione civile, sez. I, 13 luglio 1983, n. 4759 (*Giustizia civile Massimario*, 1983, fasc. 7)

1. – In materia di appalto di opere pubbliche, l'onere a carico dell'appaltatore di formulare specifica e immediata riserva nel registro di contabilità sussiste per tutte le pretese che siano tali da incidere sul compenso complessivo a lui spettante, quali che siano le componenti e i titoli delle medesime, e si riferisce a tutti i fatti produttivi di spesa che siano comunque inerenti alla esecuzione dell'opera, rimanendone esclusi solo quelli che siano il prodotto di un'attività del tutto scissa o contraria ai fini della gestione dell'appalto, o quelli che, costituendo fatti illeciti, abbiano con la esecuzione dell'opera un legame puramente occasionale e siano, in definitiva, fonte di responsabilità non contrattuale, ma aquiliana. Di conseguenza, anche i compensi dovuti all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore, in quanto incidenti sulla spesa complessiva dell'opera, sono soggetti alla disciplina generale dell'onere della riserva, che deve essere formulata non appena il fatto di forza maggiore si riveli produttivo di maggiori costi o spese per l'appaltatore, senza che essa possa essere differita al momento della firma del conto finale, e senza che rilevi che l'appaltatore abbia provveduto alla denuncia dei danni, come previsto dall'art. 25 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, poiché tale denuncia, non contenendo gli elementi necessari per quantificare la pretesa al compenso, non può sostituire la riserva da inserire in contabilità, né assolvere alla funzione a essa attribuita dalla normativa sugli appalti pubblici.

2. – In tema di appalto di opere pubbliche, la pubblica amministrazione appaltante può rinunciare a far valere la decadenza nella quale sia incorso l'appaltatore per non avere tempestivamente inserito nel registro di contabilità le riserve di maggiori diritti o compensi, ma una siffatta rinuncia non può essere ravvisata nell'offerta di una somma da parte dell'amministrazione a mero scopo transattivo e in un momento successivo a quello in cui la decadenza dei diritti vantati dall'appaltatore si sia già verificata.

3. – Se la pubblica amministrazione può rinunciare a operare la decadenza nella quale sia incorso l'appaltatore per non avere nel registro di contabilità le riserve, accertare se il comportamento della pubblica amministrazione integri una rinuncia spetta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità l'affermazione che non implichi rinuncia il comportamento estrinsecatosi non nel puro e semplice riconoscimento



mento del diritto della decadenza del quale si discuteva, ma nella proposta di una transazione riguardante tutte le pretese dell'appaltatore.

**1.17. Lodo arbitrale, 12 gennaio 1985, n. 2** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1986/1)

1. – Sotto il profilo contenutistico, le riserve devono essere redatte con requisiti di specificità, concretezza e tempestività, nel senso che esse vanno formulate distintamente per ogni episodio o vicenda che, pur nell'ambito di uno stesso contratto, abbia inciso negativamente sul regolare svolgimento dei lavori, ostacolando o ritardandone l'esecuzione o riducendone la produttività; allo scopo di evidenziare efficacemente le ragioni e la portata delle pretese dell'appaltatore, devono precisare le circostanze che hanno in concreto caratterizzato l'incidenza dei fatti stessi sulle modalità di esecuzione del contratto, sull'eventuale prolungamento dei termini e quindi sui costi dell'opera, nonché ogni altro elemento che abbia contribuito a qualificare l'intensità di tale incidenza e, quindi, la sua rilevante causale; infine, devono determinare e dimostrare, per ciascun episodio che viene in rilievo, la consistenza e l'entità economica dei danni, con indicazioni, sempre analitiche e dettagliate, delle varie voci o componenti di essi e dei rispettivi importi.

2. – L'istituto della riserva ha essenzialmente lo scopo di consentire al committente di essere tempestivamente edotto degli obblighi che via, via assume e di compiere in tempo utile opportuni controlli per fare il punto della situazione e poter eventualmente ovviare al perpetuarsi, o ripetersi, di determinati inconvenienti, nonché quello di indurre le parti a individuare e porre in risalto, in tempi brevi e perciò in modo agevole e sicuro, elementi obiettivi di valutazione che valgano come punti di riferimento per un confronto dialettico e costruttivo delle rispettive ragioni, anche in vista di una composizione amichevole della vertenza, adempiendo, altresì, a finalità di giustizia sostanziale e di certezza del diritto contribuendo al mantenimento dell'equilibrio tra le parti.

3. – È da ritenersi esclusa la possibilità che l'appaltatore faccia valere con un'unica riserva, globalmente, il proprio diritto a maggiori compensi che trovino origine in situazioni facenti capo a distinti rapporti contrattuali, anche se tutti intercorrenti tra le stesse parti e per la realizzazione di opere più o meno analoghe, stante il fatto che ciascun appalto ha un proprio oggetto distinto e autonomo dagli altri, perseguendo un risultato che costituisce una *utilitas a sé* stante, ed è quindi realizzabile e rilevante, sotto il profilo giuridico ed economico, indipendentemente dalla esecuzione degli altri contratti. (Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto ininfluenza il fatto che per esigenze tecniche connesse ai singoli lavori l'impresa appaltatrice avesse predisposto un'organizzazione unitaria di personale e attrezzature considerando tale circostanza improduttiva di modificazioni della disciplina delle riserve sebbene rilevante ad altri fini quali quello economico e della eventuale quantificazione del danno risarcibile in relazione ai singoli contratti o a singole vicende riguardanti ciascuno di essi).

4. – Le riserve dell'appaltatore sono atti a forma vincolata, quanto a tempo e modalità di formulazione; pertanto, il relativo onere non resta escluso per il fatto che l'amministrazione conosca la situazione allegata dall'appaltatore come fonte del suo pregiudizio, o ne sia stata resa edotta con lettere e altri mezzi di conoscenza.

**1.18. Lodo arbitrale, 18 maggio 1985, n. 35** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1986/2)

1. – Le norme degli art.t. 53 e 54 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, descrivono per l'iscrizione delle riserve un procedimento vincolato e formale, svolgentesi in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato a partecipazione di volta in volta per soddisfare un triplice scopo: a) l'amministrazione deve essere posta in grado di verificare i fatti, cui si riferiscono le registrazioni e le certificazioni, con l'immediatezza che ne renda più pieno e meno dispendioso l'accertamento; b) le spese dell'opera devono essere in evidenza per la più corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti; c) l'amministrazione deve essere posta in grado di adottare altre possibili determinazioni fino alla risoluzione del contrasto.

2. – L'appaltatore ha l'onere specifico di contestare immediatamente le circostanze che riguardano le sue prestazioni e che siano suscettibili di produrre un incremento delle spese previste, onere che scatta al più tardi nel momento in cui il fatto produttivo di conseguenze dannose per l'appaltatore medesimo manifesti, in modo perfettibile da persona di media diligenza, la sua potenzialità causale, il che sussiste, in via generale, quando si tratta di pretese che traggono origine dal modo di rilevamento o di registrazione delle spese eseguite o che attengono a fatti inerenti ai lavori e che, come tali, devono essere registrati nelle loro componenti. (Nella fattispecie, il Collegio ha affermato che l'onere della riserva vale anche per le ragioni risarcitorie per danni da fatti imputabili all'amministrazione e incidenti sull'esecuzione dei lavori, per le richieste di equo compenso da sorpresa geologica, per le cosiddette domande di carattere generale o che

pongono questioni di interpretazione di norme e del contratto: ciò in quanto le dette domande attengono tutte ai lavori oggetto della contabilità, sicché vanno tempestivamente proposte nei registri contabili).

3. – La deroga del principio della generalità e della tempestività delle riserve può ammettersi solo in casi eccezionali, cioè quando si tratti di fatti estranei all'oggetto dell'appalto e alla finalità di documentazione cronologica dell'*iter* esecutivo dell'opera, oppure si faccia questione di comportamento doloso o gravemente colposo dell'amministrazione, che non incida direttamente sull'esecuzione dell'opera e sia, quindi, estraneo alla finalità della riserva, trattandosi, cioè, di fatti o comportamenti non riferibili all'oggetto della contabilità prescritta.

4. – Nel caso di fatti continuativi, vale a dire di fatti riguardanti l'opera nel suo complesso o prodotti come cause costanti, o in cui una serie di episodi pregiudizievoli acquisti rilevanza onerosa per effetto della loro ripetizione, il momento in cui scatta l'onere della riserva deve essere identificato in quello in cui l'appaltatore disponga di elementi sufficienti per segnalare all'amministrazione appaltante la causa delle situazioni pregiudizievoli, indicandone con la maggiore approssimazione possibile il conseguente aggravio economico, con salvezza di precisarne la misura, non appena possibile, nelle successive registrazioni.

**1.19. Lodo arbitrale, 21 maggio 1985, n. 37** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1986/2)

1. – Contabilità informale o irricostruibile, ai fini dell'esonero dell'obbligo di iscrizione delle riserve, è solo quella che non dà modo all'appaltatore di rendersi conto dei motivi dei maggiori oneri e non anche quella che contenga manchevolezze o irregolarità.

2. – L'onere di iscrizione della riserva sorge, per principio generale, quando l'appaltatore possa desumere con certezza la volontà negativa dell'amministrazione di soddisfare la sua pretesa.

3. – L'obbligo della quantificazione della riserva sorge nel momento successivo a quello in cui sia possibile una determinazione esatta dei maggiori oneri finanziari. (Nella specie, si è deciso che la quantificazione dei maggiori oneri d'impianto che lo scavo con andatura centinaia richiedeva non potesse avvenire che in una fase già avanzata dei lavori).

4. – L'onere di iscrizione della riserva può venir meno in presenza di comportamenti del committente tali da indurre l'appaltatore nella convinzione ragionevole di ottenere concordatariamente il soddisfacimento delle proprie pretese.

**1.20. Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 1986, n. 2599** (*Giustizia civile Massimario*, 1986, fasc. 4)

Nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa onerosa, rispetto ai quali il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli e il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale. L'accertamento del giudice di merito circa la tempestività in concreto delle riserve, in rapporto alla specifica natura dei fatti oggetto delle medesime e al manifestarsi dei loro effetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato.

**1.21. Lodo arbitrale, 22 giugno 1987, n. 65** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1988/2)

1. – Atteso che l'obbligo di formulare le riserve in contabilità assolve alla funzione di assicurare l'efficace e tempestivo controllo da parte dell'amministrazione su fatti non più accettabili e di consentire altresì che gli organi dell'amministrazione siano resi immediatamente edotti, nel corso del rapporto, di qualsiasi pretesa dell'appaltatore atta a turbare l'equilibrio economico del contratto, la rigida osservanza dei termini e dei modi stabiliti dall'art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, per la formulazione delle riserve richiesta soltanto quando le contestazioni dell'appaltatore vertano su fatti che a distanza i tempo non sarebbero più controllabili dalla stazione appaltante.

2. – A causa della diversa funzione cui rispettivamente assolvono, deve escludersi l'equipollenza tra la costituzione in mora, da una parte, e l'iscrizione della riserva e la conferma di essa alla data di ultimazione dei lavori, dall'altra.

**1.22. Lodo arbitrale, 9 luglio 1987, n. 71** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1988/2)

1. – Per tutte le domande che hanno riguardo a fatti comunque idonei a produrre spese sussiste sempre l'onere generale e immediato della riserva anche se dette domande sono indipendenti dalle singole partite registrate e se dipendenti da colpa dell'amministrazione.



2. – Per i fatti continuativi l'onere della riserva, ai fini della tempestività della stessa, sorge non alla cessazione della continuità, ma al momento in cui la rilevanza onerosa diventa palese e obiettivamente apprezzabile secondo indici di media diligenza e perizia o di buona fede, salvo il completamento e l'indicazione precisa del danno e del maggiore onere quanto meno, a fatto continuativo cessato.

3. – Atteso che la funzione dell'onere di proposizione delle riserve si rinviene, tanto nell'esigenza dell'immediatezza dei controlli, quando nella necessità della continua verifica della spesa da parte dell'amministrazione committente, siffatta duplice finalità dell'istituto consente un'interpretazione più elastica ed estensiva della nozione di «documenti contabili» idonei all'apposizione della riserva, ben oltre quel rigore formale che sembrerebbe espresso alle disposizioni attualmente regolanti la materia (nella fattispecie sono state ritenute armalmente ben coltivate le riserve, ancorché non formulate nel rigore delle forme dei documenti contabili e con le minuziose modalità previste dagli artt. 53 e 54, R.D. n. 350 del 895, che risultavano comunque esplicitamente espresse con riferimento a documenti che, in quanto funzionalmente diretti all'accertamento di fatti riguardanti l'iter esecutivo dell'appalto, costituivano comunicazione portata a conoscenza effettiva dell'amministrazione, con la sottoscrizione dell'appaltatore medesimo).

4. – La riserva è soltanto un rimedio cautelativo diretto a far salvi dalla decadenza diritti dell'appaltatore ed è, peraltro, condizionata consapevolmente allo svolgimento di un apposito successivo procedimento che non implicando un soddisfacimento immediato, non può avere funzione di effettiva costituzione in mora.

**1.23. Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 1989, n. 1255** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1989/2)

L'onere della tempestiva riserva sussiste anche per le pretese a base delle quali l'appaltatore ponga il dolo o la colpa grave dell'amministrazione appaltante, se i fatti imputati a questo titolo si inseriscono in un momento preciso della cronologia dei lavori, incidendo immediatamente sulla loro esecuzione e condizionandone tempi, modalità e spese (nella specie, l'amministrazione non aveva ottenuto la sollecita eliminazione di linee elettriche e telegrafiche, con conseguenti aggravii di costi per l'impresa per maggiori percorsi degli autocarri, per acquisto del diritto di passaggio su aree private ecc. e i giudici di merito avevano ritenuto che la presenza di una colpa contrattuale del committente esonerasse dall'onere della riserva).

**1.24. Lodo arbitrale, 20 aprile 1989, n. 27** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1990/11)

1. – L'onere della riserva è attuale ogni qualvolta la relativa situazione generatrice (*an*) sia obiettivamente riscontrabile, salvo determinare i maggiori oneri finanziari (*quantum*) nelle successive registrazioni o in chiusura di conto finale.

2. – Le riserve definiscono l'oggetto della controversia in fase amministrativa tramite l'indicazione della *causa petendi* e del *petitum*; tuttavia l'appaltatore ha sempre diritto di meglio specificare, nel corso del giudizio arbitrale, la propria domanda ed è incontestabile l'ammissibilità delle precisazioni esplicate con la prima memoria di parte attrice che non concretizzando una *mutatio libelli*, costituiscono mero svolgimento delle domande proposte con le riserve e con l'atto di accesso al giudizio degli arbitri.

**1.25. Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 1989, n. 2395** (*Giurisprudenza italiana*, 1990, I, 1, 650)

L'accertamento del giudice di merito, nell'appalto di opere pubbliche, circa la tempestività in concreto delle riserve *ex art. 54, R.D. 25 maggio 1895, n. 350*, avuto riguardo alla specifica natura dei fatti oggetto delle medesime e al manifestarsi dei loro effetti pregiudizievoli, sfugge al sindacato di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato.

**1.26. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 1991, n. 2934** (*Giustizia civile Massimario*, 1991, fasc. 3)

In tema di appalto di opere pubbliche, qualora l'ente appaltante, non solo abbia omesso di contestare la mancata tempestiva iscrizione delle riserve formulate dall'appaltatore e di eccepirne così la decadenza, ma abbia, all'opposto, esplicitamente riconosciuto che esse sono state inserite nel registro di contabilità oltre che confermate, nel conto finale, nei modi e nei termini di legge, tale dichiarazione – ove non sia determinata da errore riconoscibile dalla controparte o da violenza o dolo – preclude successivamente di eccepire la suddetta decadenza, attesa anche l'inerenza di questa al contenuto di un diritto patrimoniale disponibile dell'amministrazione.

**1.27. Lodo arbitrale, 29 gennaio 1992, n. 7** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1993/1)

Il fatto continuativo non dà luogo a un'ipotesi di deroga al principio della generalità della riserva, ma si riflette solo sul momento in cui l'onere di iscrizione e di esplicazione si manifesta, nel senso che il momento iniziale coincide con quello in cui dal ripetersi degli episodi pregiudizievoli l'imprenditore avrebbe dovuto trarre – con ordinaria diligenza – la percezione della loro incidenza economica, mentre la definitiva quantificazione va sempre ricollegata quanto meno alla cessazione della continuazione.

**1.28. Lodo arbitrale, 9 aprile 1992, n. 43** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1993/1)

1. – Nel sistema normativo dell'appalto di opere pubbliche la riserva riguarda in generale le pretese dell'appaltatore, ricollegabili all'esecuzione dell'opera, che comportano un aumento del corrispettivo; si tratta di atto a forma vincolata quanto a tempi e modalità di formulazione, che costituisce lo strumento tipico e insurrogabile, per far valere verso l'amministrazione committente diritti o eccezioni rilevanti ai fini del compenso complessivo.

2. – L'art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, stabilisce che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere nel registro di contabilità o in altri documenti contabili specifica e immediata riserva per tutte le pretese respinte o eluse dall'amministrazione committente, che siano tali da incidere negativamente sui suoi compensi per tutti i titoli relativi all'esecuzione dell'opera, sia pure, ove necessario, con l'esplicazione entro 15 giorni, degli elementi e motivazioni specifici, atti a individuare la pretesa stessa nel titolo e nella somma, e con conferma dell'iscritta riserva in sede di conto finale.

3. – In relazione ai cosiddetti «fatti continuativi», consistenti cioè in accadimenti che si protraggono nel tempo, ripetendosi costantemente e provocando effetti pregiudizievoli sempre.

**1.29. Lodo arbitrale, 29 gennaio 1992, n. 7** (*Archivio Giuridico delle Opere Pubbliche*, I, 1993)

Il fatto continuativo non dà luogo a un'ipotesi di deroga al principio della generalità della riserva, ma si riflette solo sul momento in cui l'onere di iscrizione e di esplicazione si manifesta, nel senso che il momento iniziale coincide con quello in cui dal ripetersi degli episodi pregiudizievoli l'imprenditore avrebbe dovuto trarre – con ordinaria diligenza – la percezione della loro incidenza economica, mentre la definitiva quantificazione va sempre ricollegata quanto meno alla cessazione della continuazione.

**1.30. Lodo arbitrale, 9 aprile 1992, n. 43** (*Archivio Giuridico delle Opere Pubbliche*, I, 1993)

1. Nel sistema normativo dell'appalto di opere pubbliche la riserva riguarda in generale le pretese dell'Appaltatore, ricollegabili all'esecuzione dell'opera, che comportano un aumento del corrispettivo; si tratta di atto a forma vincolata quanto a tempi e modalità di formulazione, che costituisce lo strumento tipico e insurrogabile, per far valere verso l'Amministrazione committente diritti o eccezioni rilevanti ai fini del compenso complessivo.

2. L'art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, stabilisce che l'Appaltatore ha l'onere di iscrivere nel registro di contabilità o in altri documenti contabili specifica e immediata riserva per tutte le pretese respinte o eluse dall'Amministrazione committente, che siano tali da incidere negativamente sui suoi compensi per tutti i titoli relativi all'esecuzione dell'opera, sia pure, ove necessario, con l'esplicazione entro 15 giorni, degli elementi e motivazioni specifici, atti a individuare la pretesa stessa nel titolo e nella somma, e con conferma dell'iscritta riserva in sede di conto finale.

**1.31. Lodo arbitrale, 7 luglio 1992, n. 96** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1994/1)

1. – Rispetto alla categoria dei fatti continuativi, l'onere della riserva diviene attuale e la sanzione della decadenza acquista operatività non appena l'incidenza causale di tali fatti assuma i caratteri dell'obiettività apprezzabilità e certezza, secondo indici di buona fede e di media diligenza e l'appaltatore disponga di dati sufficienti per indicare il presumibile onere economico, sia pure in via di approssimazione, salvo poi a precisare definitivamente l'esatta entità nelle successive registrazioni contabili o alla chiusura del conto finale.

2. – L'onere di tempestività delle riserve, previsto a pena di decadenza dall'art. 54, R.D. 25 maggio 1895, n. 350, riguarda anche i cosiddetti fatti continuativi, rispetto ai quali detto onere insorge quando la loro potenzialità dannosa sia obiettivamente delineata e sia riscontrabile da parte dell'appaltatore con l'uso della diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che, in caso di richiesta di maggiori somme in relazione all'inadempimento della pubblica amministrazione, il termine perentorio per l'iscrizione della riserva decorre dall'univoco concretarsi e palesarsi di tale inadempimento, senza che rilevi il successivo protrarsi di esso.

**1.32. Cassazione civile, sez. I, 16 settembre 1992, n. 10582** (*Giustizia civile Massimario*, 1992, fasc. 8-9)

In tema di appalto di opera pubblica, a norma degli art. t. 26 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e 54 e 64 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale.

**1.33. Lodo arbitrale, 27 aprile 1993, n. 43** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1994/2)

Dal sistema degli artt. 53 e 54, R.D. 25 maggio 1895, n. 350 risulta che l'onere di tempestiva riserva deve

essere riferito alla liquidazione delle partite dedotte a chiusura dello stato di avanzamento, giacché soltanto in relazione a esse si può verificare la decadenza prevista dall'art. 54 citato.

**1.34. Lodo arbitrale, 3 maggio 1993, n. 44** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1994/2)

1. – In materia di appalto di opere pubbliche, a norma dell'art. 54, R.D. 25 maggio 1895, n. 350, l'appaltatore che riscontri l'insorgenza di una qualsiasi situazione comunque idonea a legittimare, per qualsiasi titolo, proprie pretese verso la pubblica amministrazione committente per compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto al concordato corrispettivo contrattuale, ha, a pena di decadenza, l'onere di iscrivere nella contabilità un'immediata formale riserva, intesa a rendere edotta la controparte della situazione cennata e a significare alla stessa le conseguenze a sé favorevoli che egli pretende di ricavarne.

2. – L'onere di iscrivere una immediata formale riserva nella contabilità, secondo quanto previsto all'art. 54, R.D. 25 maggio 1895, n. 350, deve essere assolto da parte dell'appaltatore non appena diventino obiettivamente apprezzabili la rilevanza causale della situazione alla quale la riserva vuole raccordarsi e la sua capacità di rendere la prestazione dell'appaltatore maggiormente gravosa rispetto a quanto contrattualmente preventivato, ferma restando la possibilità di fare eventualmente luogo, in momenti successivi, a quelle integrazioni del contenuto della riserva medesima, che risultassero imposte dalla necessità di dare a questa una portata definitiva nella misura.

3. – Con riferimento alle riserve che scaturiscono non già da fatti cosiddetti «istantanei», il cui semplice manifestarsi, cioè, sia immediatamente suscettibile di rendere evidenti un aggravio di costi e la necessità di maggiori compensi, ma da quei fatti che vengono definiti continuativi e che si ricollegano o a una serie causale o a una concatenazione di episodi singolarmente privi di un'apprezzabile rilevanza onerosa, l'onere della formulazione insorge soltanto nel momento in cui l'appaltatore possa essere in grado di percepire, secondo i criteri di media diligenza e di buona fede, la reale potenzialità dannosa dei fatti unitariamente e globalmente considerati, e di rendersi conto della loro idoneità a determinare la necessità di ulteriori esborisi, impregiudicata restando la possibilità di meglio precisare in seguito l'entità di questi.

**1.35. Cassazione civile, sez. I, 25 maggio 1993, n. 5862** (*Giustizia civile Massimario*, 1993, 923)

In tema di appalto di opera pubblica, nel caso in cui non sia necessaria la formulazione di riserva, non avendo l'appaltatore avanzato richieste comportanti maggiori oneri, spese o indennizzi rispetto ai registri di contabilità dei lavori e, la redazione del conto finale sia avvenuta del tutto al di fuori delle previsioni dell'art. 64, R.D. 25 maggio 1895, n. 350, per totale assenza di contraddittorio tra direzione dei lavori e appaltatore, avendo quest'ultimo già provveduto a far valere in via giudiziaria la propria pretesa di pagamento, non può ritenersi valida e operativa la presunzione di accettazione del conto derivante dalla mancata sottoscrizione dell'appaltatore, prevista dal menzionato art. 64.

**1.36. Lodo arbitrale, 7 settembre 1993, n. 92** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1995/1)

In tema di appalto di opere pubbliche, trattandosi di interessi patrimoniali disponibili, la committente può rinunciare a far valere la decadenza nella quale sia incorso l'appaltatore per il mancato o intempestivo inserimento nel registro di contabilità delle riserve di maggiori diritti o compensi; la rinuncia può essere espressa o manifestarsi tacitamente, con atti o comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della decadenza.

**1.37. Cassazione civile, sez. II, 28 dicembre 1993, n. 12863** (*Giustizia civile Massimario*, 1993, fasc. 12)

In tema di appalti assoggettati alla disciplina pubblicistica, l'appaltatore che in relazione a situazioni sopravvenute voglia far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l'onere di inserire nella contabilità formale riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obiettivamente apprezzabile, secondo criteri, di media diligenza e di buona fede dall'interessato, sicché possa ritenersi che questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla parte committente il presumibile maggiore esborso che essa deve prepararsi ad affrontare, salvo poi a precisare l'entità di tale esborso nelle registrazioni successive o in sede di chiusura del conto finale (nella specie, la sentenza impugnata confermata dalla Suprema Corte aveva dichiarato decaduto l'appaltatore della pretesa di un maggiore compenso per variazioni dei lavori appaltati disposte dalla committente in corso di opera, a termini dell'art. 13, comma 5, D.P.R. n. 1063 del 1962, per avere formulato la propria riserva tardivamente, all'atto della sottoscrizione del sesto certificato di acconto, benché l'esistenza di fare fronte ai maggiori oneri costruttivi fosse nota all'appaltatore sin dal giorno della consegna dei lavori, ricollegandosi essa a uno stato di fatto evidente).

**1.38. Lodo arbitrale, 4 maggio 1994, n. 76** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1996/1)

In tema di appalto di opere pubbliche, l'ottemperanza, da parte dell'appaltatore, all'onere della tempestiva formulazione di riserve a pena di decadenza del diritto a ulteriori compensi, va riscontrata con riguardo al registro di contabilità, non anche con riguardo alle annotazioni sugli ordini di servizio o sul libretto delle misure, con la conseguenza che il mancato inserimento di contestazioni su tali ultimi documenti non può implicare alcuna preclusione in danno dell'appaltatore.

**1.39. Lodo arbitrale, 11 febbraio 1995, n. 22** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1997/1)

1. – La decadenza dell'appaltatore da diritto a maggiori compensi o indennizzi per il mancato assolvimento dell'onere della tempestiva formulazione delle riserve non soffre deroga riguardo alle pretese scaturite da fatti di natura continuativa, per le quali l'onere predetto diventa attuale nel momento in cui la relativa situazione generatrice sia oggettivamente riscontrabile secondo criteri di diligenza e buona fede e l'appaltatore disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni ritenute pregiudizievoli e il presumibile onere economico da esse derivanti, salvo a precisarne l'entità nelle successive registrazioni e alla chiusura del rapporto nel senso che l'eventuale impossibilità di determinare il quantum delle pretese può configurare solo motivo giustificativo del ritardo del diverso e successivo onere dell'indicazione dell'ammontare del pregiudizio nei documenti contabili.

2. – Le riserve dell'appaltatore sono atti a forma vincolata quanto ai termini e alle modalità di formulazione, necessari per poter inequivocabilmente evidenziare pretese specificamente incidenti sui costi dell'opera e quantificare registrazioni suscettibili di tale incidenza. (Nella fattispecie, il Collegio ha escluso la rilevanza del fatto che la stazione appaltante fosse stata resa edotta della situazione corrente mediante trasmissione dei conteggi relativi ai maggiori oneri).

**1.40. Lodo arbitrale, 26 maggio 1995, n. 74** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1997/1)

1. – In tema di contabilità dei lavori di esecuzione delle opere pubbliche, la legge non richiede che le riserve dell'appaltatore debbano essere rinnovate nel registro di contabilità ogniqualvolta si compia un atto di contabilità, essendo necessario e sufficiente, al fine di non farlo decadere dal diritto a pretese maggiori di quelle riconosciutegli dall'amministrazione, che ogni sua riserva sia formulata una volta nel registro di contabilità e poi confermata nel conto finale, ai sensi dell'art. 64, R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

2. – La circostanza della mancata tempestiva contestazione del conto finale dei lavori approntato dall'amministrazione, sì da produrre l'automatica e definitiva accettazione del conto da parte dell'appaltatore con caducazione delle riserve iscritte nel registro di contabilità e in esso non riportate, può configurarsi solo quando risulti che il conto è stato messo nella disponibilità dell'appaltatore, ovvero che questi è stato formalmente invitato alla sua sottoscrizione.

3. – In tema di appalto di opere pubbliche, l'ottemperanza dell'appaltatore all'onere della tempestiva formulazione delle riserve, a pena di decadenza dal diritto a ulteriori compensi, va verificata con riguardo al registro di contabilità, non anche con riguardo alle annotazioni sugli ordini di servizio o sul libretto delle misure, essendo questi privi di qualsiasi contenuto negoziale, con la conseguenza che il mancato inserimento di contestazioni su tali ultimi documenti non può implicare alcuna preclusione in danno dell'appaltatore medesimo.

4. – Principio generale di cui è espressione l'art. 54, R.D. 25 maggio 1895, n. 350, è che, ove l'appaltatore intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione, ovvero intenda dedurre fatti o circostanze che ritenga produttivi di conseguenze patrimoniali a lui sfavorevoli, deve esporre gli elementi atti a individuare la sua pretesa, nel titolo e nella somma, senza necessità di una illustrazione ampia e particolareggiata, essendo sufficiente che siano chiaramente esposti gli elementi atti a identificare la pretesa, in modo che l'amministrazione possa esaminarla conoscendo che cosa si chiede e il motivo per cui si chiede; solo una pretesa formulata in termini imprecisati, o per titolo o per importo, renderebbe inefficace la domanda, perché non consentirebbe all'amministrazione di svolgere il costante controllo sull'onerosità dell'opera e di verificare tempestivamente e, all'occorrenza, contestare la rilevanza causale dei fatti che si assumono avere determinato i maggiori oneri.

**1.41. Lodo arbitrale, 23 giugno 1995, n. 93** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1997/1)

1. – Il principio regolatore del tempo della proposizione delle domande dell'appaltatore è quello della immediatezza; pertanto, l'appaltatore ogniqualvolta e non appena gli vengono sottoposti i documenti contabili per la firma, ove intenda far valere particolari richieste, deve proporle contestualmente su quei documenti a pena di decadenza, potendo firmare con riserva se non è in grado di specificarle in quel momento.

2. – La sede per la proposizione delle riserve è costituita dagli atti contabili, salvo casi eccezionali (quali

l'impossibilità ecc.) e non può essere sostituita da altri atti, per cui l'onere della riserva non resta escluso per il fatto che la stazione appaltante conoscesse la situazione richiamata dall'appaltatore come fonte del suo pregiudizio e ne sia stata dal medesimo informata con lettere o altri mezzi.

**1.42. Lodo arbitrale, 23 ottobre 1995, n. 148** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1997/2)

Le richieste derivanti da impreviste e obiettive difficoltà di esecuzione dei lavori non si sottraggono all'onere di iscrizione della riserva, che diventa peraltro operativo nel momento in cui, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, si debba presumere che l'appaltatore possa apprezzare sia la rilevanza causale del fenomeno sia l'idoneità a rendere più onerosa la prestazione.

**1.43. Lodo arbitrale, 7 febbraio 1996, n. 18** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1998/1)

Sfugge all'onere di riserva sul registro di contabilità la doglianza sull'incompletezza del progetto, che è circostanza non attinente alla contabilità dei lavori.

**1.44. Lodo arbitrale, 12 febbraio 1996, n. 24** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1998/1)

1. – Nel sistema normativo dell'appalto di opere pubbliche la riserva riguarda in generale le pretese dell'appaltatore, ricollegabili all'esecuzione dell'opera, che comportano un aumento del corrispettivo; trattasi di atto a forma vincolata quanto a tempi e modalità di formulazione, che costituisce lo strumento tipico – e insurrogabile – per far valere nei confronti dell'amministrazione committente diritti o eccezioni rilevanti ai fini del compenso complessivo.

2. – L'art. 54, R.D. 25 maggio 1895, n. 350, contiene una disciplina rigorosa delle riserve nello stabilire che l'appaltatore ha l'onere di iscriverle specificamente e immediatamente nel registro di contabilità o in altri documenti contabili per tutte le pretese che, non riconosciute dall'amministrazione committente, siano tali da incidere negativamente sui suoi compensi per tutti i titoli relativi all'esecuzione dell'opera, con l'esplicazione, entro 15 giorni, degli elementi e motivazioni specifici, atti a individuare la pretesa stessa nel titolo e nella somma e con la conferma della riserva nel conto finale.

3. – Nel caso dei fatti continuativi, e cioè fatti non suscettibili di immediato compiuto apprezzamento, ai fini dell'iscrizione delle riserve deve essere riconosciuta la legittimità del differimento della precisa quantificazione delle maggiori pretese dell'applicazione al momento del consolidarsi definitivo del pregiudizio economico.

4. – In presenza di fatti continuativi, l'onere della riserva sorge al momento in cui diviene apprezzabile, alla stregua di valutazioni condotte secondo criteri di media diligenza e buona fede, l'incidenza dei fenomeni ai quali la riserva si riferisce, momento che può anche essere successivo alla ultimazione dei lavori.

**1.45. Lodo arbitrale, 24 aprile 1996, n. 61** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1998/1)

1. – Le riserve dell'appaltatore sono atti a forma vincolata quanto ai termini e alle modalità di formulazione, necessari per poter inequivocabilmente evidenziare registrazioni suscettibili di tale incidenza; pertanto, il relativo onere non resta escluso per il fatto che l'amministrazione conosca la situazione segnalata dall'appaltatore come fonte di un suo pregiudizio o ne sia stata dal medesimo resa edotta in altro modo.

2. – In presenza di fatti continuativi, l'onere della immediata denuncia di ogni evento causativo di pregiudizio economico per l'appaltatore diventa operativo solo quando la potenzialità dannosa del fatto stesso si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, e l'appaltatore disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni ritenute pregiudizievoli e il presumibile onere economico da esse derivanti, salvo precisarne l'entità nelle successive registrazioni o alla chiusura del rapporto.

**1.46. Lodo arbitrale, 3 maggio 1996, n. 65** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1998/1)

1. – Nel caso in cui si introduca una richiesta dell'appaltatore che non si innesta su un momento, un episodio, esecutivo del rapporto, ma lo supera e lo trascende, perché ha carattere generale e globale, in quanto trova la sua genesi in un fatto causale unitario, ovvero in una serie causale omogenea che incide sullo svolgimento dei lavori nel loro complesso, le due fasi della riserva e della domanda – già concettualmente distinte – si dissociano documentalmente e temporalmente, recuperando la loro diversità ontologica.

2. – Ai fini dell'iscrizione delle riserve, per fatti continuativi devono intendersi solo gli avvenimenti la cui perduranza nel tempo ha in sé una carica dannosa non solo di carattere permanente, ma suscettibile di essere apprezzata nel tempo per la sua potenzialità di produrre alterazioni nello svolgimento dei lavori; pertanto, non possono configurarsi come fatti continuativi episodi vari, materialmente e concettualmente autonomi, con caratteristiche e aspetti diversi, discontinui e soggetti a variazioni.

3. – Nei casi riflettenti fatti e circostanze innominati, che danno motivo alla domanda dell'appaltatore, il termine decorre dal giorno in cui il fatto o la circostanza si sono verificati, ovvero dal momento in cui, nelle ipotesi di fatti continuativi, la rilevanza causale della situazione considerata nella sua idoneità a rendere più gravosa la prestazione dell'appaltatore, sia obiettivamente apprezzabile secondo i comuni canoni della diligenza e buona fede.

4. – Di fronte a un avvenimento dannoso ontologicamente unitario e a effetti permanenti, finché non cessa, non si richiede all'appaltatore una quotidianità di iscrizione delle riserve, come coerentemente si dovrebbe ipotizzare per un diritto che sorge ogni giorno, perché la protrazione nel tempo degli effetti dannosi attiene semplicemente ai contenuti dimensionali economicamente del diritto che è già nato, ai fini del regime decadenziale, nel momento in cui si è realizzato l'avvenimento generatore della posizione giuridica soggettiva di vantaggio per l'appaltatore, sicché solo a quel momento rileva l'adozione dell'atto formale dell'appaltatore impeditivo della decadenza.

5. – In tema di iscrizione delle riserve, nessuno spazio può avere l'eventuale erroneo convincimento delle parti, in quanto la decadenza, per la sua connotazione di fattispecie esclusiva, può essere impedita soltanto dagli atti rigorosamente tipizzati nelle modalità e nelle sequenze temporali previsti dalla specifica norma, la cui configurazione è sottratta alle disponibilità delle parti in sede di attuazione.

**1.47. Lodo arbitrale, 17 luglio 1996, n. 114** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1998/2)

1. – L'istituto della riserva nei pubblici appalti ha carattere generale, per cui ogni domanda relativa ad aumenti di prezzo o indennizzi deve essere espressa a mezzo di riserva.

2. – La riserva non è solo strumento di contestazione contabile ma è anche mezzo che consente all'appaltatore di formulare richieste e opposizioni in ogni vicenda del rapporto di appalto, anche in fase di consegna o di sospensione e ripresa lavori; per conseguenza, l'onere della riserva riguarda anche richieste di ulteriori compensi e indennizzi per i lavori eseguiti, qualunque ne sia il titolo.

3. – Dal carattere generale dell'istituto della riserva discende che il relativo onere sussiste non solo rispetto a fatti transeunti, ma anche per fatti continuativi atti a porre in essere una situazione suscettibile di risolversi in danno per l'appaltatore o comunque in una maggiore spesa per la committente, con l'unica diversità che per i fatti continuativi l'esplicazione della riserva può avvenire in sede di conto finale o in ogni caso quando la serie causale produttiva degli oneri non previsti sia venuta a cessare.

**1.48. Cassazione civile, sez. I, 22 luglio 1996, n. 6569** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1996/2)

In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva di maggiori compensi o indennizzi, rispetto al corrispettivo pattuito, secondo la disciplina del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, insorge per effetto e dal momento dell'iscrizione, nei registri previsti dalla legge e sottoposti alla sua sottoscrizione, degli elementi evidenziatori, secondo indici di media diligenza e di buona fede, un aggravio di spesa a suo carico; detto onere, pertanto, se non sussiste nel caso di contabilità informale e irricostruibile, cioè non consacrata in quei registri e idonea a consentire il riscontro dei titoli di spesa e delle spettanze riconosciute dalla stazione appaltante, va invece affermato nella diversa ipotesi di contabilità provvisoria ma formalmente inserita nei registri stessi, mentre le eventuali inesattezze, irregolarità, approssimazioni, o anche difformità dalla realtà di tale contabilità provvisoria restano irrilevanti, al fine in questione, nei limiti in cui non impediscano all'appaltatore medesimo l'immediato riscontro di quell'aggravio di spesa, secondo i criteri menzionati.

**1.49. Lodo arbitrale, 5 novembre 1996, n. 170** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1998/2)

1. – La prescrizione formulata dall'art. 54, R.D. 25 maggio 1895, n. 350, secondo la quale nell'esplicazione della riserva l'appaltatore deve indicare «le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda», ha il triplice scopo di consentire all'ente appaltante la verifica dei fatti che avrebbero originato un incremento delle spese previste in contratto, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti e di mettere l'amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni.

2. – Nel caso di pregiudizi derivanti da cause continuative, l'onere di iscrizione delle riserve sussiste non appena l'evento dannoso abbia manifestato la propria idoneità lesiva, salva la facoltà dell'impresa di procedere in un secondo momento alla quantificazione della riserva stessa ove ciò non risulti inizialmente possibile.

3. – La decadenza dal diritto di iscrivere la riserva e di far valere le ragioni a essa sottostanti potrà essere dichiarata in via giudiziale solo sulla base di concreti e comprovati elementi che dimostrino preventiva-



mente la tardività dell'iscrizione e la conseguente trasgressione dei principi ispiratori della materia, con la conseguenza che in mancanza di prove adeguate da parte di chi eccepisce la tardività dell'iscrizione e sostenga l'inidoneità della riserva a raggiungere gli effetti suoi propri non può essere adottata una così grave sanzione processuale a carico dell'appaltatore e si deve piuttosto preferire un atteggiamento favorevole alla sua validità, al fine di permettere il regolare esercizio dell'azione, nella legittima presunzione (conforme all'*id quod plerumque accidit*) che la riserva sia stata iscritta tempestivamente. (Nella specie, il Collegio ha rigettato l'eccezione di tardività sollevata dalla stazione appaltante in quanto la stessa non appariva ancorata ad argomenti sufficientemente rigorosi, ma era legata a un quadro probabilistico e ipotetico).

4. – Le esigenze di rispetto dei principi generici in tema di tutela giurisdizionale inducono a ritenere eccezionali le ipotesi di decadenza della riserva per mancata quantificazione, limitandole ai casi in cui non sia possibile comprendere l'ammontare della pretesa o le ragioni di essa. (Nel caso di specie, nonostante il quantum della riserva fosse stato determinato con un metodo sintetico non sufficientemente attendibile, così da richiedere l'opportuna specificazione e dimostrazione della domanda in corso di causa, il Collegio ha escluso che l'amministrazione non fosse stata posta in grado di conoscere e valutare le pretese vantate dall'impresa).

5. – L'individuazione dell'oggetto della riserva deve essere compiuta secondo buona fede (art. 1366 c.c.), in guisa che i rapporti nascenti dal contratto possano ricevere la più corretta esecuzione e sia rispettato l'equilibrio tra le parti secondo preminenti esigenze di giustizia; pertanto, se da un lato è necessario assicurare che l'amministrazione appaltante sia posta in grado di conoscere sin dal primo momento le ragioni di eventuali contestazioni e pretese aggiuntive da parte dell'appaltatore, da un altro lato non vi è motivo di negare l'ammissibilità di quelle domande che siano logicamente ricomprese nell'ambito della riserva, indipendentemente dalla sua forma apparente. (Nel caso di specie, il Collegio ha valutato estensivamente l'oggetto della riserva, posto che la medesima, per quanto derivante dall'esecuzione degli espropri riguardava sin dal primo momento l'intero problema dell'esecuzione frazionata e rallentata dei lavori).

#### **1.50. Lodo arbitrale, 24 gennaio 1997, n. 11** (*Archivio giuridico delle opere pubbliche*, n. 1999/1)

1. – La riserva non può, né deve, essere proposta in relazione a partite di lavoro non ancora contabilizzate e, quindi, non riportate o non rilevabili dal registro di contabilità.

2. – Nel settore dell'appalto di opere pubbliche, il sistema delle riserve è correlato a un onere di carattere generale facente capo all'appaltatore, il quale è tenuto – a pena di decadenza – a osservare il predetto termine per far valere utilmente, nei confronti del committente, qualsiasi pretesa a un maggior compenso in relazione alla esecuzione del contratto di appalto; il regime dettato per le riserve è finalizzato infatti a consentire agli organi delle pubbliche amministrazioni di essere tempestivamente informati, nel corso dello svolgimento del rapporto, di tutte le pretese dell'appaltatore atte a turbare l'equilibrio economico del contratto, per controllare l'esistenza e l'entità delle anomalie denunciate, allo scopo di fronteggiarle con adeguati provvedimenti e di eliminarne le cause, e per valutare il permanere della convenienza e dell'opportunità dell'opera pubblica.

3. – La rigidità del principio dell'onere della riserva deve ritenersi temperata quando sussistono specifiche esigenze che pongono in luce l'esistenza delle seguenti specifiche situazioni, in presenza delle quali l'appaltatore è esonerato da detto onere o la formulazione delle riserve assume particolari connotazioni: a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione dell'*iter* esecutivo dell'opera; b) comportamenti dolosi o gravemente colposi del committente non incidenti direttamente sull'esecuzione dell'opera; c) contabilità irregolare e informe, perché riportata in modo approssimativo e parziale nei singoli stati di avanzamento; d) fatti continuativi i cui effetti si protraggono nel tempo in dipendenza di un evento con efficienza causale costante o di una serie di accadimenti di non immediata rilevanza economica.

#### **1.51. Cassazione civile, sez. I, 24 gennaio 1997, n. 746** (*Giustizia civile Massimario*, 1997, 125)

Nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli e il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale.